SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE TOSCANA

Ordinanze adottate dal presidente della giunta regionale in qualità di commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile».

02A01801

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 febbraio 2002, n. **14.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2001, N. 450

All'articolo 1:

è inserita la seguente rubrica: «(Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo)»;

al comma 1, le parole: «è differita» *sono sostituite dalle seguenti:* «è prorogata».

All'articolo 2:

è inserita la seguente rubrica: «(Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo)»;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«*1*-bis. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002 lo Stato italiano presta garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, previa corresponsione di un premio, da parte delle imprese di trasporto aereo nazionali di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge e da parte delle imprese di gestione aeroportuale, così determinato:

a) gestori di linee aeree:

1) in caso di copertura di un massimale da 50 milioni di dollari statunitensi fino a 150 milioni di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio; dal 1° febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

2) in caso di copertura di un massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

3) in caso di copertura di un massimale oltre 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato;

b) gestori di servizi aeroportuali:

1) in caso di totale assenza di assicurazione commerciale, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11

settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

c) esercenti attività di cargo: la copertura di attività di cargo è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.

1-ter. Il premio si applica retroattivamente ai beneficiari della garanzia con decorrenza 27 novembre 2001 in misura pari a quanto stabilito per il mese di gennaio 2002.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi».

All'articolo 3 è inserita la seguente rubrica: «(Entrata in vigore)».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1000):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (LUNARDI) il 29 dicembre 2001.

Assegnato alle commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici) e 13ª (Territorio), in sede referente, l'11 gennaio 2002 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 gennaio 2002.

Esaminato dalle commissioni riunite il 23 e 24 gennaio 2002.

Esaminato in aula il 29 gennaio 2002 e approvato il 30 gennaio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2237):

Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), in sede referente, il 31 gennaio 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, e XII.

Esaminato dalle commissioni riunite il 5, 6 e 7 febbraio 2002.

Esaminato in aula l'11 febbraio 2002 ed approvato, con modificazioni, il 14 febbraio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1000/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 15 febbraio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione il 20 febbraio 2002.

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 2002

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 59.

02G0043

LEGGE 27 febbraio 2002, n. **15.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. All'articolo 165 del codice penale militare di guerra, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 31 gennaio 2002, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche.

In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane».

Art. 3.

1. All'articolo 185-*bis* del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, della legge 31 gennaio 2002, n. 6, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTINO, *Ministro della difesa*
SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 451

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «n. 421,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6,» e le parole: «e ai connessi interventi in base a risoluzioni dell'ONU» *sono sostituite dalle seguenti:* «e al connesso intervento internazionale denominato ISAF (*International Security Assistance Force*)».

All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le parole: «e, per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman» *sono sostituite dalle seguenti:* «. Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman».

All'articolo 6, comma 2, le parole da: «salvo quanto previsto» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e dalla legge di conversione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001».

All'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6».

All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire apposito incarico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania, fatti salvi gli effetti prodotti dalla proroga al 31 ottobre 2001 della nomina del Commissario delegato per l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione per la "Missione Arcobaleno"».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. - *(Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia)*. – *1*. La denominazione della missione di monitoraggio della Comunità europea nei territori della ex Jugoslavia

ECMM è modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.

2. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2000, n. 147, relativo alla partecipazione italiana alla missione di cui al comma 1, è prorogato fino al 31 marzo 2002».

All'articolo 15, comma 1, le parole: «in euro 250.960.940» *sono sostituite dalle seguenti:* «in 251.149.096 euro».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1001):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro della difesa (MARTINO) e dal Ministro dell'interno (SCAJOLA) il 29 dicembre 2001.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, l'11 gennaio 2002 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 gennaio 2002.

Esaminato dalla 4ª commissione il 23 e 24 gennaio 2002.

Esaminato ed approvato in aula il 30 gennaio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2254):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 31 gennaio 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, IX e XI.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 5, 6 e 7 febbraio 2002.

Esaminato in aula l'11 febbraio 2002 ed approvato, con modificazioni, il 14 febbraio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1001/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 15 febbraio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 3ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 20 febbraio 2002.

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 60.

02G0044

LEGGE 27 febbraio 2002, n. **16.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 452

All'articolo 1, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis.* Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purché tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-*ter.* La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.

1-*quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-*bis* ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "revisione organica del regime tributario del settore" »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e imposta di consumo sul gas metano per usi civili ».

All'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Nella legge 1° novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;" ».

All'articolo 4:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

al comma 4, le parole: « 31 agosto 2002 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 settembre 2002 ».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-*bis.* – *(Disposizioni in materia di pubblicità effettuata con veicoli).* – *1.* All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"b-*bis)* all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

'4-*bis.* L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni'";

b) al comma 3:

1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 13, comma 4-*bis*, e";

2) la parola: "introdotto" è sostituita dalla seguente: "introdotti".

ART. 5-*ter.* - *(Contabilità speciali).* – *1.* Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono

affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilità possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi affidati.

2. Il titolare di ciascuna contabilità speciale è individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.

ART. 5-*quater*. - *(Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise).* – *1.* All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione";

b) al comma 16:

1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole: "pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";

2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "è assegnata alla regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" è sostituita dalla seguente: "diminuite";

3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001" ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

al comma 2, le parole: « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « basi lubrificanti » *sono inserite le seguenti:* « e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica, »;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« *5-bis.* Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono determinati:

a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;

b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attività di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili;

c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività, fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione;

e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1;

f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di cui alla lettera *e)*;

g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 7;

h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione

del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantità superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;

i) le modalità per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantità superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1;

l) le modalità di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari »;

al comma 6, le parole: « all'attività di rigenerazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'attività di trattamento di rigenerazione e produzione di combustibili a specifica »;

al comma 7, le parole: « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

al comma 9, le parole: « comma 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 5-*bis* »;

al comma 10, le parole: « testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 » *sono sostituite dalle seguenti:* « citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

al comma 11, lettera a), *capoverso, dopo la parola:* « rifiuti » *sono aggiunte le seguenti:* « qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-*bis*. - *(Pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori)*. — *1*. Le disposizioni concernenti il pagamento differito dei tabacchi lavorati, introdotte a favore dei rivenditori dall'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei depositari autorizzati, titolari dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ».

Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , DI PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI, DI CONTABILITÀ SPECIALI E DI GENERI DI MONOPOLIO ».

All'articolo 8:

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scomesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento » *e nel secondo periodo le parole:* « dall'articolo 1 del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal comma 1 del presente articolo »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

All'articolo 9:

al comma 4, sono soppresse le parole: « , previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, » *e dopo la parola:* « schede » *è inserita la seguente:* « prepagate »;

al comma 5, sono soppresse le parole: « , entro i suddetti termini, »;

al comma 7, le parole: « L'importo delle schede » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'importo minimo delle schede prepagate » *e le parole:* « di 2,50 euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « di 5 euro ».

All'articolo 13:

al comma 1, sono soppresse le parole: « , compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili, »;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. L'unità della scommessa tris e di quelle alla stessa assimilabili è pari a 0,50 euro e la giocata minima è di 1,00 euro.

1-*ter*. Alle minori entrate recate dal comma 1-*bis* valutate in 42,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento ».

Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:

« ART. 15-*bis*. - *(Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo)*. — *1*. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente" fino a: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la proroga

del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La richiesta di proroga, già formulata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato".

ART. 15-*ter*. - *(Disposizioni varie in materia di giochi)*. — *1.* Restano fermi i poteri, anche regolamentari, del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

ART. 15-*quater*. - *(Campione d'Italia)*. — *1.* All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "in lire italiane" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio";

b) al comma 2, le parole: "in lire italiane" sono sostituite dalle seguenti: "in euro" ».

Alla rubrica del capo II sono soppresse le seguenti parole: « AUMENTO DELLE POSTE DEI ».

All'articolo 16, al comma 2, le parole: « con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze » *sono sostituite dalle seguenti:* « con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

Dopo l'articolo 16, sono inseriti i seguenti:

« ART. 16-*bis*. - *(Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali)*. — *1.* L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

2. Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001.

ART. 16-*ter.* - *(Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie).* — *1.* All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, recante disposizioni sul processo tributario, dopo le parole: "della rendita catastale" sono aggiunte le seguenti: "e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane".

ART. 16-*quater.* - *(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria).* — *1.* Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, concernente l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";

b) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12";

c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni";

2) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter.* I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria";

d) nell'articolo 22, comma 3, concernente le votazioni per l'elezione del consiglio di presidenza, prima delle parole: "Le schede devono essere preventivamente controfirmate", è inserito il seguente periodo: "Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati";

e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera *m)*, è inserita la seguente:

"*m*-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;".

2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

ART. 16-*quinquies*. - *(Indennità di presidio per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi).* – *1.* Per il biennio 2002-2003, la rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del servizio nazionale della riscossione, disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di riscossione dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002. L'analisi è condotta congiuntamente da funzionari degli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie delle entrate e delle dogane nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni del lavoro di analisi sono presentate al Ministro dell'economia e delle finanze anche per l'adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma.

2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno 2002 è corrisposta, in via provvisoria e quale anticipato importo erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovrà essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni concessione del servizio, comprese quelle gestite in regime commissariale, una indennità di presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo

degli aggi erogati a carico del bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5 e 6.

3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennità di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unità previsionali di base potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta:

a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni punto percentuale di minore riscossione si procede ad una corrispondente riduzione della percentuale spettante;

b) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennità;

c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 ed entro il 31 ottobre 2002.

5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonché quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere *a)* e *b)* del comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico.

6. La determinazione della percentuale di riscossione nonché le modalità di erogazione delle percentuali di indennità avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane sulla base dei seguenti criteri:

a) la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese o riscosse;

b) fissazione della misura dell'indennità per ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

c) erogazione delle percentuali dell'indennità di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, in acconto, in misura non inferiore al 40 per cento dell'intero ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30 giugno 2003.

7. All'articolo 77, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "31 dicembre 2001" e "1° gennaio 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e "1° gennaio 2003".

ART. 16-*sexies*. - *(Contributo straordinario al CONI)*. — *1.* Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nel limite massimo di 103.291.000 euro per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le finalità di utilizzazione del predetto contributo anche nel quadro di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'istituto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 17, al comma 1, la parola: « agevolazione » *è sostituita dalla seguente:* « agevolazioni » *e sono soppresse le parole:* « , alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento ».

Dopo l'articolo 17, sono inseriti i seguenti:

« ART. 17-*bis*. - *(Disposizioni per la copertura finanziaria)*. — *1.* Agli oneri relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate autoprodotte di cui all'articolo 1 valutati in 100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori di cui all'articolo 7-*bis* valutati in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle disposizioni in materia di pubblicità effettuata con i veicoli di cui all'articolo 5-*bis* valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia di cui all'articolo 15-*quater* valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" – capitolo 3555 – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17-*ter*. - *(Contributo a favore dell'Associazione Festival Internazionale "Città di Trento")*. – *1*. All'Associazione Festival Internazionale film della montagna e dell'esplorazione "Città di Trento", con sede a Trento, è assegnata la somma di 350 mila euro per l'anno 2002, per finanziare le spese connesse e collegate allo svolgimento della 50ª edizione del Festival Internazionale della montagna "Città di Trento".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 mila euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: « DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA, DI TRASFERIMENTO DI BENI DEMANIALI, DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, DI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI E NORME FINALI ».

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1002):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 29 dicembre 2001.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, l'11 gennaio 2002 con pareri della commissione 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª e giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 gennaio 2002.

Esaminato dalla 6ª commissione il 15, 22 e 24 gennaio 2002.

Esaminato in aula il 30 gennaio 2002 ed approvato il 31 gennaio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2278):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 4 febbraio 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VI commissione il 6, 7, 12 e 14 febbraio 2002.

Esaminato in aula il 18 febbraio 2002 ed approvato il 19 febbraio 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 63.

02G0042

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2002, n. **17.**

Misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo sull'*e-government* per lo sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al finanziamento delle attività relative all'organizzazione e ad ogni altro adempimento connesso allo svolgimento della Conferenza internazionale sull'*e-government* per lo sviluppo, che si terrà a Palermo il 10 e l'11 aprile 2002, nonché di assicurare adeguate misure di sicurezza per le delegazioni nazionali ed internazionali che interverranno e la piena operatività delle comunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamento e organizzazione della Conferenza

1. Per le esigenze connesse alle attività preparatorie della Conferenza internazionale sull'*e-government* per lo sviluppo, che si terrà a Palermo il 10 e 11 aprile 2002, in modo da assicurare il supporto logistico ed organizzativo e ogni ulteriore attività o servizio volti a consentire lo svolgimento della Conferenza stessa, anche per soddisfare le esigenze di sicurezza relative alle delegazioni nazionali ed internazionali che interverranno e la piena operatività delle comunicazioni, è autorizzata la spesa di 2.582.284,00 euro per l'anno 2002.

2. In relazione all'eccezionale rilevanza dell'evento ed alla necessità di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alla prestazione dei servizi richiesti e relativi all'organizzazione della Conferenza, si procede anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilità generale dello Stato in quanto richiamate, fermo restando il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento. I beni eventualmente in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.

3. Il Prefetto di Palermo è autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, al fine di garantire la sicurezza dei lavori della Conferenza e dei partecipanti alla stessa. Si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2002, n. **18.**

Regolamento recante norme in tema di indipendenza e autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, da emanare ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55;

Visto, in particolare, l'articolo 71, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale dispone che, al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle Agenzie fiscali, sono emanate disposizioni regolamentari idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2001, con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;

Visti i pareri della struttura interdisciplinare di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, resi nelle sedute dell'8 ottobre 2001 e del 26 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i principi diretti a garantire indipendenza e autonomia tecniche delle attività svolte dal personale delle Agenzie fiscali, fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalla normativa primaria e secondaria generale e di settore, nonché dai contratti di lavoro.

2. Le agenzie assicurano, in concertazione con le OO.SS. rappresentative, nelle forme e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale le condizioni organizzative e di funzionamento dei servizi necessarie per il rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento e emanano disposizioni attuative.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Condizioni di organizzazione e funzionamento

1. Le agenzie fiscali, al fine di promuovere le condizioni per la piena autonomia professionale dei dipendenti, assicurano una adeguata attività di formazione ed aggiornamento permanente, nonché un ambiente di lavoro e gli strumenti tecnici idonei.

2. I programmi di formazione devono assicurare, anche attraverso la periodica verifica dei risultati, il costante aggiornamento del personale in relazione all'evoluzione della normativa, della tecnologia e ai programmi di attività posti in essere dall'Agenzia, anche al fine della valorizzazione delle professionalità acquisite.

3. Le agenzie forniscono gli strumenti necessari per l'autonomia professionale dei dipendenti anche garantendo agli stessi la disponibilità di tecnologie informatiche e telematiche, con l'idonea formazione per ottimali livelli di conoscenza dell'uso delle stesse, e le condizioni di lavoro, con la disponibilità dei beni, infrastrutture e servizi, necessari per il migliore svolgimento dell'attività lavorativa ad esse connessa.

4. Le Agenzie istituiscono forme di monitoraggio degli eventuali casi di molestie o comportamenti lesivi della dignità e professionalità dei dipendenti, precostituendo ogni utile rimedio per prevenirli e reprimerli.

Art. 3.

Indipendenza e autonomia tecniche del personale

1. Il personale delle Agenzie fiscali, nell'adempimento del servizio, ispira la sua condotta all'osservanza dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli è propria.

2. Il personale esercita i propri compiti e funzioni nell'ambito del sistema di responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all'agenzia di appartenenza.

3. Il dipendente non è tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il dipendente deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale.

4. Il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilità dell'Agenzia di appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento nell'attività di servizio.

5. Il dipendente si astiene dall'intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro.

6. Il dipendente evita le attività che possono condurre a conflitti di interesse con l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacità di adottare decisioni imparziali.

Art. 4.

Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie fiscali non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull'adempimenio corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali.

2. Al personale delle agenzie è inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonché a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi connessi agli immobili, nonché delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia fiscale.

Art. 5.

Rapporti con i mezzi di informazione

1. Fermo il dovere di osservanza delle norme sul segreto di ufficio i dipendenti, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle attività, si astengono dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie riservate connesse allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi.

Art. 6.

Monitoraggio

1. Al fine di verificare il rispetto e l'attuazione dei principi fissati con il presente regolamento, le OO.SS. rappresentative e i direttori delle Agenzie si incontrano almeno due volte l'anno, per verificare l'applicazione concreta delle disposizioni contenute nel presente regolamento; dell'esito dell'incontro è informato il Ministro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 148

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è riportato in «Note alle premesse».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 2, 23, 55, 71, comma 2, e 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:

«Art. 2 *(Ministeri).* — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad Agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore).* — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Ministero della salute;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.

7. Al riordino del magistrato delle acque di Venezia e del magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome.».

«Art. 71 *(Personale).* — 1. *(Omissis).*

2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.

3. *(Omissis).*».

«Art. 73 *(Gestione e fasi del cambiamento).* — 1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del Ministro

delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il Ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2.-7. *(Omissis).*».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2000, n. 177.

— Il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2001, n. 84.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario:

«5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.».

Nota all'art. 3:

— La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2000, n. 177.

02G0036

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 2002.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale in favore del programma d'iniziativa comunitaria Urban II per il periodo 2000-2006, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativì comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1100 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria Urban II concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 1999 che stabilisce una ripartizione indi-

cativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno, a prezzi 1999, nel quadro dell'iniziativa comunitaria Urban II per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 108 Meuro;

Tenuto conto che l'indicizzazione al tasso annuale del 2% fino al 2003 di tale importo definisce una nuova quota per Urban II pari a 114,8 Meuro:

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale del programma di iniziativa comunitaria Urban II relativo al periodo 2000-2006, che stabilisce una partecipazione del 70% a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30% sarà assicurata dalle città titolari di programmi;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi:

Viste le decisioni della Commissione europea con le quali sono stati approvati i Programmi d'iniziativa comunitaria Urban II relativi alle città di Carrara, Caserta, Crotone, Genova, Milano, Misterbianco, Mola di Bari, Pescara, Taranto e Torino, per il periodo 2000-2006, i cui estremi sono indicati nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto;

Considerato che le suddette decisioni prevedono un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 114.800.000 euro, a totale carico del FESR ed una quota nazionale pubblica pari a 131.121.081 euro, di cui 72.316.400 euro a carico dello Stato e 58.804.681 euro a carico delle città titolari di programmi e degli altri soggetti pubblici;

Considerato altresì che le predette risorse finanziarie comprendono anche la quota destinata alla misura assistenza tecnica centrale, svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed inserita nell'asse assistenza tecnica;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore dei Programmi d'iniziativa comunitaria Urban II citati in premessa, la somma complessiva di 5.062.149 euro, a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del medesimo Fondo ripartita per singoli programmi come indicato nell'allegata tabella *A*.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale autorità di pagamento. Nell'ambito di ciascun importo attribuito alle città interessate, il citato Ministero determina la quota di propria pertinenza relativa all'attività di assistenza tecnica centrale.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi fornite dall'IGRUE.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 149

TABELLA *A*

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987 DEL PIC URBAN - 2000-2006. ACCONTO DEL 7% (*)

(Importi in euro)

Comuni	Decisioni	Legge n. 183/1987
Torino	C(2001)3531 del 21/11/01	657.300
Milano	C(2001)3530 del 23/11/01	657.213
Genova	C(2001)2879 del 20/11/01	655.947
Carrara	C(2001)2880 del 23/11/01	543.043
Pescara	C(2001)2805 del 20/11/01	300.125
Caserta	C(2001)2881 del 23/11/01	490.658
Mola di Bari	C(2001)3547 del 23/11/01	281.400
Taranto	C(2001)2887 del 26/11/01	493.430
Misterbianco	C(2001)3533 del 23/11/01	491.400
Crotone	C(2001)2882 del 23/11/01	491.633
	TOTALE . . .	5.062.149

(*) Ciascun importo è comprensivo anche della quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di assistenza tecnica centralizzata.

02A02241

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Bucko Sasa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Bucko Sasa ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinski tehnicar conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinski tehnicar conseguito nell'anno 1990, presso la Scuola secondaria di medicina di Belgrado (Repubblica di Serbia) dal sig. Bucko Sasa, nato a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 6 settembre 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Bucko Sasa è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02112

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Latek Renata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Latek Renata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1991, presso l'Istituto professionale per infermieri n. 1 di Lubarkow (Polonia) dalla sig.ra Latek Renata, nata a Kamionka (Polonia) il giorno 12 agosto 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Latek Renata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02113

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Liberek Halina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Liberek Halina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988, presso l'Istituto professionale per infermieri di Kielce (Polonia) dalla sig.ra Liberek Halina, nata a Pinczow (Polonia) il giorno 19 giugno 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Liberek Halina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02114

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Slijepcevic Dragana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Slijepcevic Dragana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra pedijatrie conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra pedijatrie conseguito nell'anno 1996, presso la Scuola secondaria di medicina «Beograd» di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Slijepcevic Dragana, nata a Zemun (Repubblica di Serbia) il giorno 7 gennaio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Slijepcevic Dragana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pedriatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02115

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 gennaio 2002.

Accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della S.r.l. Modena Notizie, unità di Modena. (Decreto n. 30653).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 12 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

Visto il verbale del 27 giugno 2001, stipulato tra la ditta S.r.l. Modena Notizie e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di ricorrere al trattamento di C.I.G.S.;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 giugno 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della società in questione e di autorizzare la corresponsione del citato trattamento in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 giugno 2002 della ditta S.r.l. Modena Notizie con sede legale in Modena, unità di Modena.

Art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui al predetto art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Modena Notizie, sede in Modena, unità di Modena, per un massimo di 12 unità lavorative in C.G.I.S. per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 dicembre 2001.

Art. 3.

A seguito dell'accertamento di cui al predetto art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Modena Notizie, sede in Modena, unità di Modena, per un massimo di 4 unità lavorative in C.I.G.S. per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 dicembre 2001.

L'I.N.P.S e l'I.N.P.G.I. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02221

DECRETO 2 gennaio 2002.

Accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della S.p.a. Editrice Portoria, unità di Milano. (Decreto n. 30654).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 12 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

Visto il verbale del 19 giugno 2001, stipulato tra la ditta S.p.a. Editrice Portoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di ricorrere al trattamento di C.I.G.S.;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 10 maggio 2001 al 9 maggio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della società in questione e di autorizzare la corresponsione del trattamento di C.I.G.S. in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 10 maggio 2001 al 9 maggio 2002 della ditta S.p.a. Editrice Portoria, con sede legale in Milano e unità di Milano.

Art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui al predetto art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione saliariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Editrice Portoria, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 16 unità lavorative in C.G.I.S. per il periodo dal 10 maggio 2001 al 9 novembre 2001.

L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02222

DECRETO 2 gennaio 2002.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.r.l. Tubisud Italia, unità di Luogosano. (Decreto n. 30655).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera C.I.P.I. adottata nella riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, successivamente modificati ed integrati dalla delibera C.I.P.E. del 18 ottobre 1994;

Visto il decreto ministeriale n. 22480 del 21 marzo 1997, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale — condividendo il parere negativo formulato dal comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 — non ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della sopra richiamata legge n. 223/1991, il programma per crisi aziendale, per il periodo decorrente dall'8 luglio 1996, presentato dalla S.r.l. Tubisud Italia, con sede in Napoli ed unità di Luogosano (Avellino), non risultando sussistere, nella fattispecie, i requisiti di cui ai punti 1.1 e 1.2 della citata delibera CIPE del 18 ottobre 1994;

Vista l'istanza in data 9 maggio 1997, con la quale la suddetta società, invocando la natura eccezionale ed imprevedibile dei fattori originanti la crisi aziendale — e cioè, in particolare, la rescissione unilaterale da parte del nuovo azionista della Sidercomit Centro Meridionale — S.C.M. del contratto con la T.S.I., che privava tale ultima società dell'unico strumento di vendita di cui disponeva, chiedeva il riesame del programma di crisi non approvato;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania, proposto dalla S.r.l. Tubisud Italia in data 4 giugno 1997, per l'annullamento del sopra indicato decreto n. 22480 del 1997, a seguito del quale l'amministrazione ha interrotto l'*iter* istruttorio per la definizione della istanza di riesame, in ossequio a quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 17 del 16 febbraio 1996, laddove la stessa stabilisce che la via giurisdizionale prevale sulla richiesta di revisione amministrativa;

Vista la sentenza n. 464 del 1999 del citato T.A.R. per la Campania, favorevole all'amministrazione, sul ricorso summenzionato;

Visto il ricorso in appello n. 5520 del 1999, proposto dalla medesima società per l'annullamento della sentenza n. 464/1999 del T.A.R per la Campania;

Vista la decisione n. 5435 del 5 giugno 2001, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, ha accolto il predetto ricorso in appello, e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza del T.A.R. per la Campania ed in accoglimento del ricorso di primo grado, ha annullato il provvedimento reiettivo del 21 marzo 1997 salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Considerato che nella predetta decisione il Consiglio di Stato ha motivato l'accoglimento dell'appello della società ricorrente per il fatto che il diniego impugnato, cosi come argomentato, non dà ragione dei motivi per i quali, pur dandosi atto dallo stesso comitato tecnico del verificarsi repentino di una causa di crisi per l'azienda richiedente non si è ritenuto che la stessa potesse farsi rientrare fra le ipotesi nelle quali era da considerarsi recessiva, alla stregua del comma 3 della deliberazione CIPE del 1994, la rilevazione di un andamento di tipo involutivo manifestatosi nell'arco temporale nel biennio precedente;

Viste, altresì, le note del servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro di Avellino, rispettivamente datate 28 maggio 1997 e 15 luglio 1997, che — in relazione all'istanza di riesame del 9 maggio 1997 — confermano la imprevedibilità dell'evento all'origine della crisi aziendale e le conseguenti gravi ripercussioni sull'assetto economico della società e riferiscono in ordine al rientro in di tutto il personale sospeso in CIGS alla data del 9 maggio 1997;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie aziendale rientri nella previsione di cui alla già richiamata delibera CIPE del 18 ottobre 1994, secondo la quale eventi di natura eccezionale ed imprevedibile, esterni alla gestione aziendale, possono essere presi in considerazione nel caso in cui siano direttamente incidenti sugli elementi considerati ai punti 1.1 e 1.2, sempre che siano predisposti gli adempimenti di cui ai punti 1.3 e 1.4 della stessa deliberazione;

Ritenuto, quindi, di dover ottemperare alla decisione n. 5435/2001 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione sesta;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ed in ottemperanza alla decisione n. 5435/2001 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione sesta, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 8 luglio 1996 al 9 maggio 1997 della ditta S.r.l. Tubisud Italia, con sede in Napoli, unità di Luogosano (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02223

DECRETO 2 gennaio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. E.T.S. unità di Casalnuovo, Cremona, Direzione generale - Prato, Fontevivo, Pantigliate, Pomezia San Gillio e Virgilio. (Decreto n. 30656).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1996, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 novembre 2000 al 19 novembre 2001, dalla ditta S.r.l. E.T.S.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 20 novembre 2000 al 19 novembre 2001, della ditta S.r.l. E.T.S., con sede in Firenze, unità di Casalnuovo (Napoli), Cremona, Direzione generale - Prato, Fontevivo (Parma), Pantigliate (Milano), Podenzano (Piacenza), Pomezia (Roma), San Gillio (Torino), Virgilio (Mantova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02224

DECRETO 2 gennaio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Industrie Pininfarina, unità di Bairo, Grugliasco e San Giorgio Canavese. (Decreto n. 30657).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002, dalla ditta S.p.a. Industrie Pininfarina;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002, della ditta S.p.a. Industrie Pininfarina, sede in Torino, unità di Bairo (Torino), Grugliasco (Torino), San Giorgio Canavese (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02216

DECRETO 2 gennaio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Italmek, unità di Marcianise. (Decreto n. 30658).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 ottobre 2003, dalla ditta S.r.l. Italmek;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 ottobre 2003, della ditta S.r.l. Italmek, sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02217

DECRETO 2 gennaio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Patelec Cordoni e Cavi, unità di Verdellino. (Decreto n. 30659).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 luglio 2001 al 29 luglio 2002, dalla ditta S.p.a. Patelec Cordoni e Cavi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 luglio 2001 al 29 luglio 2002, della ditta S.p.a. Patelec Cordoni e Cavi, sede in Cerrina (Alessandria), unità di Verdellino (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02218

DECRETO 2 gennaio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Firema Trasporti, unità di Caserta, Padova, Sesto S. Giovanni e Tito. (Decreto n. 30660).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1996, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002, dalla ditta S.p.a. Firema Trasporti;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002, della ditta S.p.a. Firema Trasporti, con sede in Caserta, unità di Caserta, Padova, Sesto S. Giovanni (Milano), Tito (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02225

DECRETO 2 gennaio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Europoligrafico, unità di Verderio. (Decreto n. 30661).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1996, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 ottobre 2001 al 28 ottobre 2003, dalla ditta S.p.a. Europoligrafico;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 29 ottobre 2001 al 28 ottobre 2003, della ditta S.p.a. Europoligrafico, con sede in Milano, unità di Verderio (Lecco).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02226

DECRETO 2 gennaio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Aluvenice, unità di Marghera. (Decreto n. 30662).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1996, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2003, dalla ditta S.p.a. Aluvenice;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002, della ditta S.p.a. Aluvenice, con sede in Marghera (Venezia), unità di Marghera (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02227

DECRETO 2 gennaio 2002.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Palermo. Imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione della nuova pretura di Palermo. (Decreto n. 30663).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985 n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 26 gennaio 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Palermo.

Imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione della nuova pretura di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02228

DECRETO 2 gennaio 2002.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Messina. Imprese impegnate nei lavori relativi al raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo, tratta S. Agata di Militello-S. Filippo del Mela, relativamente alla realizzazione di una prima fase funzionale dei lavori fra le stazioni di Terme Vigliatore e Milazzo. (Decreto n. 30664).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 29 febbraio 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Messina.

Imprese impegnate nei lavori relativi al raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo, tratta S. Agata di Militello-S. Filippo del Mela, relativamente alla realizzazione di una prima fase funzionale dei lavori fra le stazioni di Terme Vigliatore e Milazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02229

DECRETO 2 gennaio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Tecnosistemi - S.p.a. TLC Engineering & Services, unità di Ancona, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano - Cast. di S. Mil.se - Cernusco sul Naviglio, Napoli, Roma, Taranto, Torino, Trieste e Venezia-Mestre. (Decreto n. 30665).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 24 gennaio 2000 al 23 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. Tecnosistemi - S.p.a. TLC Engineering & Services;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 settembre 2001;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 gennaio 2000 al 23 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Tecnosistemi - S.p.a. TLC Engineering & Services, sede in Milano, unità di Ancona, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano - Cast. di S. Mil.se - Cernusco sul Naviglio, Napoli, Roma, Taranto, Torino, Trieste, Venezia-Mestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02219

DECRETO 3 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pininfarina, unità di Bairo, Grugliasco, San Giorgio Canavese. (Decreto n. 30666).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Industrie Pininfarina, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pininfarina con sede in Torino, unità di Bairo (Torino), Grugliasco (Torino), San Giorgio Canavese (Torino), per un massimo di 2110 unità lavorative per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 2001 con decorrenza 1° ottobre 2001.

L'istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02220

DECRETO 25 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Costanza», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 27 dicembre 1989 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa edilizia «Costanza», con sede in Bari, è stata sciolta ed il sig. Romano Francesco Antonio è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa e per gli effetti previsti dall'art. 2382 del codice civile, accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2002 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 31 ottobre 2001, pervenuto il 21 dicembre 2001, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La rag. Gramegna Antonia, nata a Bari il 16 novembre 1942 e domiciliata presso lo studio in Bari alla via N. De Nicolò, 1, è nominata liquidatore della società cooperativa edilizia «Costanza», con sede in Bari, costituita in data 6 novembre 1967 per rogito del notaio dott. Enzo Fornaro, registro imprese n. 5775, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 6 novembre 1967, in sostituzione del sig. Romano Francesco Antonio.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 25 gennaio 2002

Il dirigente: BALDI

02A02165

DECRETO 4 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Asti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sostitutivo del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che disciplina la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto il decreto n. 2/98 dell'11 marzo 1998 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Asti;

Vista la nota n. 1/2002 del 3 gennaio 2002 con la quale l'Unione sindacale territoriale di Asti CISL chiede la sostituzione del proprio rappresentante sig. Accornero Stefano, dimissionario, con il sig. Sappa Stefano;

Decreta:

Il sig. Sappa Stefano è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Asti in rappresentanza dei lavoratori da parte dell'Unione sindacale territoriale di Asti CISL in sostituzione del sig. Accornero Stefano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 4 febbraio 2002

Il dirigente: FERSINI

02A02167

DECRETO 11 febbraio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il Quadrifoglio», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale d'ispezione del 25 settembre 1995 ed il relativo verbale d'accertamento del 15 aprile 1996, nonché le relazioni di mancata ispezione del 28 ottobre 2000 e 13 giugno 2001 ove veniva proposta la sostituzione del liquidatore dott. Fabrizio Piro;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del dott. Fabrizio Piro;

Decreta

di nominare il dott. Giuseppe Aquino con studio in Nettuno (Roma), piazza Mancini, 42, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Il Quadrifoglio a r.l.», con sede in Roma, via dell'Arte, 53, costituita in data 14 gennaio 1991, rogito notaio Domenico Gabelli, repertorio n. 105163, B.U.S.C. n. 32961.

Roma, 11 febbraio 2002

Il dirigente: CORSI

02A02166

DECRETO 12 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Idea Casa», in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Idea Casa», con sede in 72017 Ostuni (Brindisi), piazza Genova, 47, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 28 novembre 1984, repertorio n. 223868, registro società n. 3399, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1309/190934.

Brindisi, 12 febbraio 2002

Il direttore provinciale: MARZO

02A02256

DECRETO 12 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Voglia di vivere», in S. Pancrazio Salentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio n. 400, art. 2, società cooperativa «Voglia di vivere», con sede in S. Pancrazio Salentino, via S. Antonio, n. 6, costituita per rogito dott. Tavassi Giorgio in data 13 agosto 1981, repertorio n. 26353, registro società n. 2519, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1260/186274.

Brindisi, 12 febbraio 2002

Il direttore provinciale: MARZO

02A02257

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 gennaio 2002.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Panda», in Barletta.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 febbraio 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Considerato che con verbale di accertamento del 17 marzo 2000 l'ispettore ministeriale ha rilevato che la cooperativa «Panda», sebbene formalmente diffidata, non ha eliminato alcuna delle irregolarità riscontrate con precedente ispezione ordinaria del 2 settembre 1998, né ha provveduto al rinnovo degli organi gestionali il cui mandato risulta ormai scaduto;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate costituiscono presupposto per il commissariamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Panda», con sede in Barletta (Bari), costituita in data 23 gennaio 1980 a rogito notaio dott. Rodolfo Manno di Barletta.

Art. 2.

Il dott. Donato Sciannameo, domiciliato a Bari, via Michele Mitolo, 11, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1993.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 22 gennaio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A02162

DECRETO 22 gennaio 2002.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Marus», in S. Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 febbraio 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 marzo 2000 effettuato nei confronti della società cooperativa edilizia «Marus», con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta);

Visto il successivo verbale di accertamento ispettivo del 13 marzo 2001 dal quale viene evidenziato che le numerose gravi irregolarità riscontrate nel corso della precedente ispezione sono state solo parzialmente eliminate, permanendo tutte le irregolarità gestionali;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che le memorie difensive presentate dal legale rappresentante della cooperativa in data 22 agosto 2001 non sono state ritenute sufficienti ai fini della sospensione del procedimento;

Considerato che le gravi irregolarità riscontrate e non eliminate costituiscono presupposto per il commissariamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Marus», con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita in data 7 maggio 1985 a rogito notaio dott. Bernardo Schiano di Maddaloni (Caserta).

Art. 2.

Il dott. Andrea Mancino, domiciliato a Napoli, via A. Vespucci, 9, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1993.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 22 gennaio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A02163

DECRETO 22 gennaio 2002.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Il Campanile», in Pisa.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 febbraio 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Considerato che a seguito di ispezione straordinaria effettuata in data 19 maggio 2000 nei confronti della cooperativa «Il Campanile», l'ispettore ministeriale, oltre ad evidenziare che il sequestro dei libri sociali e contabili da parte della Guardia di finanza di Lucca ha impedito l'effettuazione di una revisione completa, ha rilevato l'inerzia del collegio sindacale ed il venir meno del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci al conseguimento dell'oggetto sociale, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Il Campanile», con sede in Pisa, costituita in data 28 febbraio 1989 a rogito notaio dott. Umberto M. Ciampi di Pisa.

Art. 2.

Il dott. Cesare Maria Carmassi, domiciliato a Montignoso, viale Marina, 116/b, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1993.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 22 gennaio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A02164

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 dicembre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato, on. Antonio Martusciello, on. Francesco Nucara, on. Roberto Tortoli.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definite le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, recante il regolamento relativo alle norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente;

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1110, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 2001, con il quale l'on. Altero Matteoli è nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, con il quale l'on. Antonio Martusciello è nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, con il quale l'on. Francesco Nucara è nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, con il quale l'on. Roberto Tortoli è nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerata l'opportunità di delegare ai Sottosegretari di Stato on. Antonio Martusciello, on. Francesco Nucara ed on. Roberto Tortoli, talune delle compe-

tenze spettanti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nelle materie al medesimo attribuite dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

Art. 1.

Al Sottosegretario di Stato on. Antonio Martusciello sono delegate le seguenti specifiche attribuzioni di materia:

attua i programmi di intervento per la mobilità sostenibile nella aree urbane:

attua politiche e interventi per la mobilità ciclistica e per l'utilizzo di veicoli elettrici;

cura il recepimento di direttive comunitarie in materia di qualità dell'aria, svolgendo attività istruttoria anche in campo legislativo e proponendo al Ministro l'adozione delle misure conseguenti;

cura il completamento della normativa legislativa e regolamentare relativa all'ìnquinamento acustico, per il contenimento e l'abbattimento del rumore derivante dalle infrastrutture di trasporto;

coordina i lavori delle commissioni aeroportuali per la definizione delle procedure e degli interventi antirumore;

cura la formazione e la tenuta del catasto nazionale delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti;

adotta i provvedimenti di diffida ad adempiere in materia di piani regionali per la gestione dei rifiuti, eventualmente adottando, anche in via sostitutiva. i relativi provvedimenti;

trasmette alla Commissione europea i dati relativi all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, ai sensi della direttiva n. 86/278;

trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'art. 38 del regolamento n. 259/93;

svolge la necessaria attività di concertazione, e propone al Ministro l'adozione delle decisioni e dei provvedimenti incombenti al Ministero in riferimento al Piano nazionale della Protezione Civile;

cura la definizione, l'approvazione e l'attuazione dei programmi di incentivazione all'uso di energia solare ed eolica, proponendo al Ministro l'adozione dei relativi provvedimenti;

adotta e trasmette le relazioni relative ai ricorsi alla Corte costituzionale, al Consiglio di Stato, ai T.A.R., e ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato;

cura le attività connesse al risarcimento del danno ambientale;

cura la prevenzione e la lotta alla criminalità ambientale;

cura la formazione e la ricerca in campo ambientale;

cura gli atti di ordinaria amministrazione del Ministero, sulla base delle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro, in caso di assenza o di impedimento dello stesso;

cura la risposta alle interrogazioni ed agli atti di sindacato parlamentare nelle materie delegate, ovvero sulla base delle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro.

Art. 2.

Al Sottosegretario di Stato on. Francesco Nucara sono delegate le seguenti specifiche attribuzioni di materia:

indirizza e coordina l'attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici dei bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, secondo le indicazioni del Ministro;

cura il censimento nazionale dei corpi idrici;

cura la formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

adotta direttive e parametri tecnici per l'individuazione delle aree a rischio di crisi idrica, al fine di prevenire situazioni di emergenza;

propone al Ministro l'adozione di criteri ed indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera *c)*, e 17 della legge n. 36/1994;

propone al Ministro l'adozione di criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici;

propone i provvedimenti relativi alla concessione di grandi derivazioni di acqua che interessino il territorio di più regioni e più bacini idrografici, anche in assenza della determinazione del bilancio idrico;

propone il programma di interventi finalizzati all'effettuazione di bonifiche nei siti inquinati;

propone i provvedimenti relativi alle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;

promuove le attività di vigilanza e controllo degli scarichi inquinanti nei corpi idrici interni;

concorda e predispone gli accordi di programma tra lo Stato e le singole regioni contenenti l'elenco delle priorità e le proposte di utilizzo di risorse finanziarie a vario titolo attivabili, al fine di tutelare e gestire le risorse idriche;

coordina gli studi e le attività utili a definire il programma nazionale per la difesa del suolo;

propone al Ministro l'adozione dei provvedimenti relativi alla salvaguardia degli insediamenti di particolare valore artistico e culturale esposti a rischi ambientali;

cura l'istruttoria sugli affari del Ministero in sede di CIPE, e rappresenta di norma il Ministro alle sue riunioni:

cura gli atti di ordinaria amministrazione del Ministero, sulla base delle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro, in caso di assenza o di impedimento dello stesso;

cura la risposta alle interrogazioni ed agli atti di sindacato parlamentare nelle materie delegate, ovvero sulla base delle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro.

Art. 3.

Al Sottosegretario di Stato on. Roberto Tortoli sono delegate le seguenti specifiche attribuzioni di materia:

propone al Ministro l'istituzione di nuove aree protette nazionali e di nuove riserve nazionali;

propone al Ministro l'istituzione di nuove aree marine protette e di nuove riserve marine;

coordina la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi ufficiali delle aree protette e delle aree marine protette;

propone al Ministro la nomina del Consiglio direttivo degli enti parco, sentite le regioni interessate;

coordina le attività connesse all'istituzione ed alla gestione dell'Albo degli idonei all'incarico di direttore di parco;

cura l'istituzione di un Osservatorio sui piani dei parchi, provvedendo ove necessario alla nomina di commissari *ad acta* in sostituzione delle amministrazioni inadempienti;

adotta il piano di gestione delle riserve naturali dello Stato ed il relativo regolamento, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e Bolzano;

organizza la Conferenza permanente delle aree protette con le regioni, gli enti locali e gli organismi di gestione delle aree protette e delle riserve marine;

coordina le attività di perimetrazione delle aree protette e delle aree protette marine, delle rispettive aree contigue e la definizione delle relative clausole di salvaguardia;

cura la predisposizione e la presentazione al Parlamento della relazione di cui all'art. 33 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991;

propone al Ministro la stipula di accordi internazionali in materia di conservazione e tutela della natura, con particolare riguardo alla tutela della biodiversità ed alla biosicurezza;

cura i rapporti con l'Unione europea per la tutela della flora, della fauna e della biodiversità;

coordina le attività di competenza del Ministero in materia di rilevazione della radioattività, di gestione e smaltimento dei rifiuti nucleari, della disattivazione degli impianti nucleari;

cura gli adempimenti connessi all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione e delle Convenzioni internazionali per la tutela del Mediterraneo;

cura le attività relative al progetto «Città sostenibili delle bambine e dei bambini», adottando i relativi provvedimenti;

cura le attività relative alla Convenzione delle Alpi ed al progetto APE;

cura gli atti di ordinaria amministrazione del Ministero, sulla base delle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro, in caso di assenza o di impedimento dello stesso;

cura la risposta alle interrogazioni ed agli atti di sindacato parlamentare nelle materie delegate, ovvero sulla base delle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro.

Art. 4.

1. Restano riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di particolare rilevanza politico-istituzionale riguardanti indirizzi generali di Governo, ivi compresi l'approvazione dei programmi di attività dei dirigenti generali e l'assegnazione delle correlative risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali.

2. L'adozione degli atti normativi e di quelli comunque attinenti l'indirizzo politico generale del Ministero è subordinata al preventivo assenso del Ministro.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, gli atti potenzialmente rientranti nella delega ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 ed eccedenti l'ordinaria amministrazione, vengono preventivamente sottoposti all'esame del Ministro ai fini della contestuale verifica della sussistenza della riserva di competenza o della necessità del previo assenso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 20

02A02250

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 11 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 200/02 del 24 gennaio 2002 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Pordenone nel giorno 21 gennaio 2002 «per chiusura degli sportelli al pubblico per adesione all'assemblea sindacale del personale»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone è accertato per il giorno 21 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 11 febbraio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A02231

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2002.

Decadenza della Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a., in Assago, Milanofiori - Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo merci trasportate. (Provvedimento n. 2046).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1988, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a., con sede in Assago, Milanofiori, Strada n. 6, Palazzo A13, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la delibera assunta all'unanimità dal consiglio di amministrazione della Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a., nell'adunanza tenutasi in data 13 marzo 2001, in merito alla rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami credito, cauzione e merci trasportate;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1909 del 5 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001, con il quale la società è stata dichiarata decaduta, ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei soli rami credito e cauzione, stante la comunicazione del 27 giugno 2001, nel con-

tempo intervenuta, con la quale l'impresa ha dichiarato di dover rinviare temporaneamente la rinuncia all'autorizzazione nel ramo merci trasportate attesa la presenza, nel predetto ramo, di polizze ancora in essere, con scadenza al 31 dicembre 2001;

Vista da ultimo, la lettera in data 7 febbraio 2002, con la quale la Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte in precedenza dal consiglio di amministrazione, ha rinunciato definitivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel predetto ramo merci trasportate, stante il venir meno dei pregressi presupposti impeditivi;

Considerato che, allo stato, ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 175/1995 anche per il ramo in questione;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a., con sede in Assago, Milanofiori, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 7. Merci trasportate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A02249

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2002.

Modificazioni allo statuto della Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 2047).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative:

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, Riva Tommaso Gulli n. 12, ed i successivi provvedimenti autorizzativi:

Viste le delibere assunte in data 31 marzo 2001 e 4 maggio 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a., che hanno approvato le modifiche apportate ad alcuni articoli dello statuto sociale, nonché, da ultimo, la delibera assunta in data 25 luglio 2001, che ha condotto all'adozione di un intero nuovo testo statutario (perfezionato nella redazione sotto il profilo tecnico-giuridico ed aggiornato alle più recenti disposizioni legislative);

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 1 *(Denominazione)*. — Riformulazione dell'articolo in tema di denominazione sociale: «È costituita una società per azioni con la denominazione SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a., senza vincoli di rappresentazione grafica».

Art. 2 *(Sede)*. — Riformulazione dell'articolo in tema di sede sociale: La società ha sede legale in Trieste, Riva Tommaso Gulli n. 12.

Soppressione del riferimento alle sedi secondarie dell'impresa, già site in Roma - via Lucullo n. 14/16, Milano (Piazza Meda n. 3) e Genova (Piazza Borgo Pila n. 40, Torre A), in quanto ora non più in essere.

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di istituzione di ulteriori strutture, in aggiunta alla sede, in capo all'impresa: «Nei modi di legge possono essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze e uffici».

Abrogazione dell'ex comma finale in tema di domicilio dei soci in quanto confluito, con modifiche, nell'attuale art. 27 (Domicilio degli azionisti).

Art. 3 *(Oggetto)*. — Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) esercizio dell'attività: «La società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, dell'assicurazione e della riassicurazione in tutti i rami danni».

Soppressione del riferimento alle modalità di esercizio dell'attività, come in precedenza rappresentate «... sia da sola che congiuntamente ad altri ... etc.»;

b) operazioni connesse all'attività assicurativa: «Essa, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale, può inoltre compiere le connesse operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e disinvestimento, tra le quali la prestazione di fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma, l'assunzione di interesse e partecipazioni in altre società e la rappresentanza o la gestione di queste ultime».

Art. 4 *(Durata)*. — In relazione alla durata della società, soppressione, dal testo, della seguente espressione: «... e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea degli azionisti».

Art. 5 *(Misura del capitale)*. — Nuova determinazione del capitale sociale in euro 38.734.000 diviso in n. 38.734.000 azioni da euro 1 nominali cadauna [a seguito di conversione in euro del capitale sociale di L. 75.000.000.000].

Inserimento nuovo art. 6 *(Aumento del capitale)*. — Possibilità di creazione, oltre che di azioni ordinarie, di azioni aventi diritti diversi, a loro volta convertibili in azioni ordinarie.

Inserimento nuovo art. 7 *(Azioni)*. — Disciplina delle azioni: nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti ovvero, in caso diverso, qualora interamente liberate, nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Ex art. 6, rinumerato art. 8 *(Assemblee degli azionisti)*. — Riformulazione dell'articolo: «Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto»;

Art. 9 *(Intervento e rappresentanza nell'assemblea)*. — Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di diritto di intervento e rappresentanza in assemblea: «Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti o gli enti indicati nell'avviso di convocazione. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea nei modi di legge»;

Ex art. 7, rinumerato art. 10 *(Convocazione)*. — Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) luoghi di convocazione dell'assemblea: «L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia ...»;

b) modalità di convocazione: «L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dagli amministratori e nei casi previsti dalla legge»;

c) termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: «L'assemblea è convocata ... in via ordinaria per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno entro il 30 aprile ...».

Nuova disciplina in materia di:

a) proroga del termine di approvazione del bilancio: possibilità di prorogare il termine ordinario di approvazione del bilancio sino al 30 giugno, nel rispetto delle prescrizioni di legge, quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante [già ex art. 24, periodo finale, quivi confluito con integrazioni e modifiche];

b) convocazione dell'assemblea a cura del collegio sindacale: possibilità di convocazione dell'assemblea anche da parte di almeno due sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

Ex art. 10, rinumerato art. 11 *(Assemblea ordinaria e straordinaria)*. — Riformulazione dell'articolo in materia di validità di costituzione dell'assemblea e delle sue deliberazioni: «Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge».

Soppressione dell'ex periodo finale in tema di verbale assembleare in quanto confluito, con modifiche, nell'attuale art. 12.

Abrogazione dell'ex art. 12 *(Assemblea)*. — Competenze del presidente dell'assemblea.

Ex art. 11, rinumerato art. 12 *(Presidenza dell'assemblea)*. — Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) soggetto preposto a presiedere l'assemblea, in assenza del presidente del consiglio di amministrazione: «l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza di questo, dal vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età; in mancanza è presieduta da altra persona che sia stata designata dalla assemblea»;

b) nomina del segretario e redazione del verbale assembleare: «l'assemblea, su proposta del presidente, nomina il segretario che può essere scelto anche tra i non azionisti ... nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario»;

c) sottoscrizione del verbale assembleare: «Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario».

Nuova disciplina in tema di nomina di scrutatori: «... lo stesso presidente, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli anche al di fuori degli azionisti o dei rappresentanti di azionisti» [disciplina in parte traslata, con modifiche, dall'ex art. 13, quivi confluito].

Art. 13 *(Votazioni)*. — Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di modalità di votazione: «Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano».

Art. 14 *(Consiglio di amministrazione)*. — Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) composizione del consiglio di amministrazione: «la società è amministrata da un consiglio formato di

un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea»;

b) mancanza di uno o più amministratori in corso di esercizio — effetti: «Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme relative del codice civile»;

c) mancanza della maggioranza degli amministratori: «Qualora, per dimissione od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare l'assemblea per le nuove nomine»;

d) durata in carica degli amministratori e nuove nomine nel corso del triennio: «Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina».

Art. 15 *(Cariche sociali)*. — Riformulazione dell'articolo in tema di nomina del presidente del consiglio, del/dei vice presidente e del segretario: «il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente. Può inoltre nominare uno o più vice presidenti ... può infine designare un segretario, scegliendolo anche fra estranei al consiglio stesso».

Nuova disciplina in tema di possibilità di nomina di uno o più amministratori delegati, a cura del consiglio [trasposizione, in merito, della preesistente disciplina di cui all'ex art. 20, quivi confluita con modifiche].

Soppressione dell'ex comma finale relativo all'individuazione dei soggetti preposti al rilascio, agli effetti di legge, di copie ed estratti di atti sociali, e relative modalità.

Art. 16 *(Riunioni del consiglio)*. — Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) modalità e tempi di raduno del consiglio: «Il consiglio si aduna presso la sede della Società o altrove, purché in Europa, con periodicità almeno trimestrale ... Inoltre il consiglio si aduna ogni qualvolta la maggioranza degli amministratori in carica o un vice presidente o un amministratore delegato ne facciano richiesta»;

b) soggetti preposti alla convocazione del consiglio: «la convocazione deve essere effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un vice presidente ...»;

c) soggetti preposti alla presidenza del consiglio: «le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza di questo, dal vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In assenza, sono presiedute dall'amministratore delegato più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio»;

d) modalità e tempi di convocazione anche in caso di urgenza: «La convocazione deve essere effettuata ... mediante comunicazione scritta inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno».

Nuova disciplina in materia di:

a) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, su quelle in potenziale conflitto di interesse. Modalità dell'informativa, anche in presenza di particolari circostanze;

b) possibilità di convocazione del consiglio di amministrazione anche da parte di almeno due sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio medesimo;

c) possibilità di tenuta delle adunanze del consiglio anche per audiovideoconferenza: condizioni ed effetti [traslazione, con riformulazione ed integrazioni, della preesistente disciplina di cui all'ex art. 17, commi finali].

Art. 17 *(Deliberazioni del consiglio)*. — In tema di validità delle deliberazioni del consiglio, sostituzione della parola «Amministratori» nonché introduzione delle parole «la seduta» dopo la seguente espressione: «... in caso di parità, prevale il voto di chi presiede ...». Traslazione, con riformulazione e modifiche, della preesistente disciplina di cui all'ex art. 18 in tema di verbali del consiglio [articolo pertanto ora abrogato].

Abrogazione dell'ex art. 18 *(Amministrazione - Rappresentanza)*. — Verbali del consiglio [disciplina ora confluita nell'attuale art. 17, comma finale, con riformulazione e modifiche].

Ex art. 19, rinumerato art. 18 *(Poteri del consiglio)*. — Riformulazione dell'articolo in tema di poteri attribuiti al consiglio per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Ex art. 20, rinumerato art. 19 *(Comitato esecutivo)*. — Riformulazione dell'articolo, con integrazioni e soppressioni, in tema di possibilità di nomina, da parte del consiglio, di un comitato esecutivo, scelta dei suoi componenti, determinazione del loro numero, delega di attribuzioni, membri di diritto del predetto Organo, modi e termini di convocazione, validità delle deliberazioni e modalità di redazione dei verbali.

Soppressione, dal testo di cui all'ex art. 20, del riferimento alla nomina del segretario del comitato, alla possibilità di delega, per il consiglio, di parte delle proprie attribuzioni e poteri al presidente e ad altri suoi membri, alla possibilità di nominare un amministratore delegato e un direttore generale nonché alla facoltà di conferire mandati e procure speciali a consiglieri, dipendenti della società e terzi per determinati atti o categorie di atti [in quanto previsioni talora confluite, con riformulazioni e modifiche, in altri articoli del nuovo testo statutario];

Inserimento nuovo art. 20 *(Direttori)*. — Disciplina in materia di competenze del consiglio, con particolare riferimento alla possibilità di nominare uno o più diret-

tori generali, condirettori generali e vice direttori generali, con determinazione dei loro poteri, attribuzioni ed eventualmente dei compensi; previsione della possibilità, per i medesimi soggetti nominati, di assistere, su richiesta, alle adunanze del consiglio ed eventualmente del comitato esecutivo [disciplina in parte mutuata, con integrazioni, dal testo di cui all'ex art. 20, relativamente alla possibilità di nomina, per il consiglio, di un direttore generale];

Art. 21 *(Rappresentanza sociale)*. — Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: «La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, oltreché, se nominati, a ciascuno dei vice presidenti e degli amministratori delegati».

Nuova disciplina: possibilità, per ciascuno dei soggetti cui è conferita la rappresentanza legale della società, di compiere determinate attività, individuate in via analitica, senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del consiglio di amministrazione, ivi compreso l'affidamento delle responsabilità dell'organizzazione e della conduzione di determinati settori dell'attività aziendale a dipendenti della società, con attribuzione ai medesimi delle necessarie facoltà.

Soppressione, dal testo di cui all'ex art. 21, della disciplina relativa agli effetti delta firma del vice presidente nonché della possibilità, per il consiglio di amministrazione, di conferire, determinandone i limiti, il potere di rappresentanza e di firma sociale ad uno o più amministratori, a dipendenti della società o a terzi.

Abrogazione dell'ex art. 22 *(Amministrazione — Rappresentanza)*. — Competenze dell'assemblea in materia di compenso globale annuo spettante ai membri del consiglio e del comitato, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute dai medesimi in ragione del loro ufficio: effetti.

Ex art. 23, rinumerato articoli 22 e 23 *(Sindaci) e (Nomina e retribuzione)*. Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) composizione e nomina del collegio sindacale, ivi compreso il presidente, e retribuzione: «Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ... La nomina dei sindaci, ivi compresa quella del presidente del collegio sindacale ... e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'assemblea a tenore di legge»;

b) durata in carica e rieleggibilità dei sindaci, attribuzioni e doveri: «Essi restano in carica per tre esercizi annuali quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salvo diverse disposizioni di legge — e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge».

Nuova disciplina (art. 23) in materia di:

a) criteri per la nomina del presidente del collegio sindacale;

b) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;

c) in relazione al requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* e *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

d) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci.

Art. 24 *(Esercizi sociali)*. — Riformulazione dell'articolo in materia di esercizio sociale: «L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno». Introduzione del soggetto preposto alla redazione del bilancio annuale.

Soppressione dell'ex periodo finale in tema di termini di approvazione del bilancio di esercizio e relativa proroga in quanto confluito, con modifiche ed integrazioni, nell'attuale art. 10.

Inserimento nuovo art. 25 *(Acconti dividendi)*. — Introduzione della possibilità, per la società, di deliberare il pagamento di acconti sul dividendo, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Ex art. 25, rinumerato art. 26 *(Ripartizione degli utili)*. — Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di ripartizione degli utili di bilancio: «Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione della quota assegnata alla riserva legale nella misura minima stabilita dalla legge, saranno ripartiti come segue: - a disposizione del consiglio di amministrazione il 5% del residuo; - a disposizione del comitato esecutivo il 3% dell'ulteriore residuo. La rimanenza alle azioni, salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo od ancora la destinazione a quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali».

Inserimento nuovo art. 27 *(Domicilio degli azionisti)*. — Disciplina del domicilio degli azionisti, quale risultante dal libro soci, ai fini di qualsiasi comunicazione sociale [già ex art. 2, comma finale, ora abrogato in quanto quivi confluito con modifiche].

Ex art. 26, rinumerato art. 28 *(Liquidazione)*. — Riformulazione dell'articolo in materia di liquidazione della società: «In caso di scioglimento della Società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi».

Inserimento nuovo art. 29 *(Rinvio alle norme di legge)*. — Disciplina del rinvio alle norme di legge per quanto non espressamente previsto in statuto.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A02248

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2002.

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL RETTORE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1998, di istituzione dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro»;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 4/2001/3 con la quale si è approvato il regolamento di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la nota prot. n. 4815 del 27 luglio 2001 con la quale è stato richiesto alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, il parere sul sopraccitato regolamento;

Considerato che la predetta commissione non ha ad oggi espresso alcun parere in merito;

Rilevato che appariva utile acquisire seppur oltre i termini il suddetto parere;

Rilevato altresì che, da comunicazioni informali, non vi è certezza dei termini in cui la commissione può rendere il parere;

Visto l'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che qualora l'organo consultivo non abbia espresso il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione dello stesso;

Decreta:

1. È emanato il regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Il regolamento di cui al punto 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università.

Vercelli, 5 febbraio 2002

Il rettore: VIANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Capo I

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall'Università degli studi del Piemonte Orientale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:

a) per ufficio competente l'ufficio dell'amministrazione ovvero la struttura universitaria (facoltà e dipartimento) che ha formato l'atto finale o lo detiene stabilmente;

b) per documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

c) per accesso informale la visione o estrazione di copia di documenti amministrativi disposta immediatamente dall'Università senza l'osservanza di particolari formalità, su istanza anche orale del richiedente;

d) per accesso formale la visione o estrazione di copie di documenti amministrativi disposta dall'Università con un proprio atto di accoglimento, al termine di un procedimento amministrativo che ha inizio con l'istanza scritta dell'interessato;

e) per dati sensibili, ai sensi della legge n. 675/1996, i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;

f) per responsabile del procedimento di accesso il responsabile dell'ufficio dell'amministrazione competente ovvero i direttori di dipartimento e i presidi di facoltà. Il responsabile del procedimento di accesso può con atto scritto designare, quale responsabile, altro dipendente tecnico-amministrativo appartenente ad una categoria non inferiore alla D, individuato in base alle specifiche funzioni.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Sono altresì riconosciuti come titolari del diritto di accesso le amministrazioni pubbliche, le associazioni ed i comitati portatori di interessi diffusi.

3. Il diritto di accesso si esercita nei confronti del responsabile del procedimento di accesso.

4. Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'amministrazione, in originale o in copia, con esclusione di quelli indicati dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

5. A norma del presente regolamento dovranno essere resi disponibili anche gli atti presupposti o comunque connessi al provvedimento finale.

Art. 4.

Modalità di esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale o formale.

2. Fatta eccezione per le ipotesi, espressamente previste, in cui l'istanza di accesso è soddisfatta con la pubblicazione, il deposito o altra idonea forma di pubblicità, il diritto di accesso si realizza attraverso l'esame del documento o estrazione di copia.

Art. 5.

Accesso informale

1. L'accesso in via informale si esercita mediante richiesta motivata, verbale, rappresentata all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità. Verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4, l'istanza di accesso è accolta con le modalità di cui all'art. 8.

Art. 6.

Procedimento di accesso formale

1. L'accesso formale si realizza quando ne faccia richiesta per iscritto l'interessato o qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta per dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento.

2. La richiesta formale, redatta per iscritto e motivata, è indirizzata al responsabile del procedimento di accesso.

3. Verificata la legittimazione dell'interessato, la sua identità, la sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, il diritto di accesso si esercita con le modalità di cui all'art. 8.

Art. 7.

Contenuto della richiesta di accesso

1. La richiesta di accesso deve contenere:

a) le generalità dell'istante complete di indirizzo e titolo che giustifichi l'eventuale potere rappresentativo;

b) l'indicazione dei documenti oggetto di richiesta di accesso ovvero degli elementi che ne consentano l'individuazione;

c) l'indicazione delle modalità di rilascio della copia: copia semplice o copia autenticata;

d) il motivo della richiesta;

e) la data e la sottoscrizione nei casi di richiesta scritta.

2. Per la compilazione della richiesta il richiedente utilizza preferibilmente il modello prestampato di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Art. 8.

Modalità di esercizio del diritto di accesso informale

1. In caso di accesso informale l'ufficio competente redige apposito verbale in duplice copia, sulla base dello schema contenuto nell'allegato 3; in detto verbale devono comunque essere indicati: le generalità del richiedente e gli estremi del documento identificativo, i riferimenti del documento amministrativo dato in visione oppure in copia e la data.

2. Una copia del predetto verbale, controfirmato dal ricevente, viene rilasciata allo stesso quale ricevuta; l'altra copia viene conservata dall'ufficio.

Art. 9.

Modalità di esercizio del diritto di accesso formale

1. In caso di accesso formale, la richiesta scritta può essere presentata direttamente all'ufficio competente oppure può essere inviata via posta o via telefax; negli ultimi due casi, alla richiesta va allegata copia di un valido documento di identificazione ed, ove necessario, il documento che giustifica i poteri rappresentativi.

2. A richiesta dell'interessato l'amministrazione è tenuta a rilasciare ricevuta dell'istanza di accesso formale presentata, anche mediante fotocopia dell'istanza già protocollata.

3. L'ufficio competente deve pronunciarsi sull'istanza di accesso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa. In caso di mancato rispetto di tale termine, la richiesta si intende rigettata e l'interessato potrà esercitare i rimedi di cui all'art. 11, comma 8, del presente regolamento.

4. Nel caso di richiesta irregolare o incompleta, l'ufficio competente deve darne comunicazione al richiedente entro dieci giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione (allegato 2). In tal caso i termini di cui ai commi precedenti decorrono dal ricevimento della domanda regolarizzata.

5. La richiesta formale di accesso presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente; di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

Art. 10.

Accoglimento della richiesta di accesso

1. L'ufficio competente comunica al richiedente, mediante raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, l'avvenuto accoglimento della richiesta di accesso entro il termine di cui all'art. 9, comma 3. L'atto di accoglimento dell'istanza di accesso, predisposto sulla base degli allegati 4 e 4-*bis*, contiene: l'indicazione dell'ufficio presso cui prendere visione del documento ed ottenerne copia, gli orari di apertura al pubblico, il termine di sessanta giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione entro il quale esercitare il diritto di accesso. Trascorso inutilmente tale termine il richiedente decade dalla facoltà di esercitare l'accesso e deve presentare, se ancora interessato al relativo esercizio, nuova richiesta di accesso.

2. Qualora il documento ha solo in parte carattere riservato, l'accoglimento dell'istanza di accesso può essere limitato soltanto ad una parte dello stesso mediante rilascio di un estratto o mascheratura dei dati non conoscibili. Parimenti, l'accoglimento dell'istanza può essere limitato ad alcuno dei documenti richiesti, qualora i restanti non siano accessibili. In entrambe le ipotesi l'amministrazione indica le ragioni della limitazione dell'accesso (allegati 5 e 5-*bis*).

3. La visura dei documenti amministrativi avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore ivi indicate, alla presenza del personale addetto. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento ottenuto in visione. È fatto divieto di spostare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segni o alterarli in qualsiasi modo.

4. Il richiedente, o la persona da lui incaricata, può farsi accompagnare da altra persona le cui generalità, una volta accertate, vanno trascritte nell'apposito verbale.

5. L'esame dei documenti amministrativi è gratuito. Il richiedente, o il di lui delegato, può ottenere copie, anche non autenticate, dei documenti ottenuti in accesso, previo rimborso delle spese di riproduzione e di spedizione nella misura indicata nel tariffario allegato al presente regolamento (allegato *A*) e periodicamente aggiornate. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo. Qualora l'invio della documentazione avvenga per corrispondenza o via telefax, lo stesso deve essere preceduto dal ricevimento dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, nella misura indicata dall'amministrazione nell'atto di accoglimento comunicato all'istante.

6. In caso di accesso a documenti che comporti estrazione di copie, ovvero a documenti raccolti o conservati mediante strumenti informativi, qualora sia tecnicamente possibile, copia dei dati informatizzati potrà essere rilasciata sugli appositi supporti.

7. L'esercizio del diritto di accesso è documentato in apposito verbale redatto secondo lo schema di cui all'allegato 3.

8. Presso ogni ufficio e struttura responsabile del procedimento di accesso è istituito un archivio delle istanze presentate contenenti tutti i dati ad esse relative. Annualmente gli uffici e le strutture comunicano all'ufficio del direttore amministrativo, che ne cura la conservazione, l'elenco dei procedimenti di accesso accolti, differiti e negati.

Capo II

CASI DI ESCLUSIONE E DI DIFFERIMENTO

Art. 11.

Documenti sottratti al diritto di accesso

1. Sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 241/1990 e art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone, gruppi ed imprese e nell'osservanza dei limiti posti dalla legge n. 675/1996, se richiesti da terzi, i seguenti documenti:

a) documentazione relativa alla carriera (note di qualifica, giudizi, ecc.) al trattamento economico individuale, alla vita privata e alla situazione patrimoniale (cessione di quote di stipendio, sentenze attributive di alimenti, polizze di assicurazione vita, cessioni sul quinto dello stipendio, ecc.) del personale in servizio e in quiescenza (docente e tecnico-amministrativo), dei collaboratori professionali, nonché dei soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e di commissioni, gruppi, imprese, associazioni che a vario titolo intrattengono rapporti con la stessa;

b) documenti relativi alla situazione personale, patrimoniale (pagamento di tasse e contributi, reddito familiare, ecc), all'attività di frequenza alle strutture universitarie (biblioteche, mense, impianti sportivi), alla decadenza dagli esami, ad eventuali sanzioni disciplinari di studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi di corsi di formazione, tirocinanti ed altri soggetti che svolgono attività di studio e di ricerca presso l'Ateneo;

c) documenti contenenti dati qualificabili come sensibili ai sensi della legge n. 675/1996, salvo che il titolare degli stessi esprima per iscritto il proprio consenso alla relativa comunicazione;

d) documenti in possesso dell'amministrazione relativi allo svolgimento da parte dei propri dipendenti di attività professionale medico-sanitaria, legale o di altra attività per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;

e) documenti relativi ad attività di studio, ricerca e consulenza svolte ai sensi del regolamento di Ateneo delle prestazioni per conto terzi, su commissione di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

2. È in ogni caso garantita la visione dei documenti elencati al comma precedente quando la conoscenza degli stessi sia necessaria al richiedente per curare o per difendere i propri interessi giuridici; tale valutazione è compiuta dall'amministrazione che valuta se l'istante abbia «necessità» di accedere a tali dati e che l'accesso sia finalizzato alla tutela di un interesse giuridico. L'avvio del procedimento di accesso è comunicato al titolare del diritto alla riservatezza.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 135/1999, l'accesso ai dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute di terzi è consentito quando il diritto dell'istante da far valere in sede giurisdizionale è di rango almeno pari a quello del soggetto titolare del diritto alla riservatezza; anche tale valutazione è fatta oggetto di un giudizio discrezionale dell'amministrazione.

4. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso quando sono suscettibili di arrecare un pregiudizio concreto all'interesse tutelato:

a) i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'amministrazione si trova per varie ragioni a detenere stabilmente;

b) i documenti la cui divulgazione possa arrecare danno alla sicurezza e difesa nazionale, alla sovranità nazionale nell'ambito delle relazioni internazionali, nonché possa ostacolare l'adozione da parte delle amministrazioni competenti di decisioni in tema di politica monetaria e valutaria o di ordine pubblico;

c) i documenti relativi ad atti oggetto di consulenza o di controversia giudiziale;

d) documenti e i libri contabili ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi;

e) i documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'amministrazione e delle strutture universitarie;

f) i documenti di terzi ottenuti dall'Università da cui possano emergere notizie utili a svelare situazioni e condizioni tutelate;

g) tutti gli altri documenti per i quali l'accesso va escluso in forza di una specifica disposizione normativa (normativa sul diritto di autore, di invenzione, ecc.).

5. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

6. L'esclusione è disposta qualora l'esibizione del documento è idonea ad arrecare un pregiudizio concreto all'interesse tutelato.

7. Nei casi in cui l'accesso sia negato, l'organo competente emana entro il termine di cui all'art. 9, comma 3, provvedimento motivato di non accoglimento della richiesta di accesso. Tale provvedimento, redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 6, è comunicato al destinatario dal responsabile del procedimento di accesso.

8. Contro le determinazioni amministrative in tema di accesso, l'istante ha facoltà di proporre ricorso al T.A.R. Piemonte entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; in alternativa a tale rimedio può chiedere, entro lo stesso termine, il riesame della decisione al difensore civico competente.

9. Le decisioni di negazione o differimento del diritto di accesso assunte dall'amministrazione devono riportare integralmente il disposto del comma precedente.

Art. 12.

Casi di differimento del diritto di accesso

1. L'accesso alle categorie di documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente indicato per ciascuna di esse:

a) per i documenti relativi a procedure concorsuali o ad altre procedure di accesso all'impiego, l'accesso è differito fino alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, salvo che si tratti di elaborati propri del titolare dell'interesse. L'accesso agli elaborati degli altri candidati è consentito anche prima dell'approvazione della graduatoria qualora non sia di impedimento o grave ostacolo all'azione amministrativa. Non è comunque consentito l'accesso ai documenti contenenti test psico-attitudinali di terzi;

b) per i documenti relativi ai procedimenti di inquadramento, di avanzamento e di passaggio alle qualifiche superiori, l'accesso è differito fino alla data di adozione dei relativi provvedimenti;

c) per i documenti relativi ai procedimenti per la fornitura di beni e servizi, nonché per l'appalto di lavori, l'esercizio del diritto di accesso è differito fino all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione, salvi i casi di pubblicità per legge degli atti endoprocedimentali;

d) per i documenti relativi all'istruzione di ricorsi amministrativi, procedimenti disciplinari, alle azioni di responsabilità davanti alla Corte dei conti, a procedimenti penali nonché ad ispezioni ad essi preliminari l'accesso è differito fino all'emanazione del provvedimento finale quando vi sia necessità di tutelare la riservatezza di altri soggetti.

2. È fatta comunque salva la possibilità per gli istanti di visionare gli atti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici.

3. Entro i termini di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento l'organo competente emana provvedimento motivato, comunicato all'istante, con il quale differisce l'accesso per la durata fissata ai sensi dei commi precedenti. Il provvedimento è redatto secondo lo schema di cui all'allegato 7 del presente regolamento.

Capo III

NORME DIVERSE

Art. 13.

Richieste di accesso da parte di strutture dell'Università

1. Ai sensi dei precedenti articoli non sono considerati terzi le strutture dell'università interessate al proce-

dimento per ragioni d'ufficio. Coloro che per ragioni di ufficio vengono a conoscenza di documenti per i quali non è consentito l'accesso in via generale sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 14.

Curricula studiorum *di laureati*

1. L'accesso ai *curricula studiorum* di laureati è consentito al fine di agevolarne l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 15.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 16.

Modifiche del presente regolamento

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, con cadenza biennale, l'Università ne verifica lo stato di attuazione e se necessario vi apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modifiche opportune.

2. Il rettore è autorizzato ad apportare con proprio decreto, pubblicato all'albo ufficiale dell'Università, le necessarie modificazioni ed integrazioni al tariffario allegato al presente regolamento. Di tali integrazioni e modifiche è data comunicazione al consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università. Il decreto rettorale di emanazione del regolamento è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18.

Parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

1. Il presente regolamento sarà inviato, per acquisirne il parere, alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della legge n. 241/1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ALLEGATO *A*

DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 e dell'art. 9, comma 5, del presente regolamento le spese sostenute dall'Università degli studi del Piemonte Orientale per il rilascio della documentazione relativa all'esercizio del diritto di accesso sono rimborsate dal richiedente nella misura sotto indicata.

Rimborso spese di riproduzione.

Il rimborso delle spese di riproduzione è dovuto qualora l'importo complessivo sia pari o maggiore a L. 10.000, tenuto conto che i costi per le singole copie, comprensivi di I.V.A., sono i seguenti:

costo unitario per facciata avente formato A4: L. 100;

costo unitario per facciata avente formato A3: L. 200;

costo per metro quadro delle tavole grafiche riprodotte con eliocopie: L. 4.300;

costo unitario della riproduzione a colori in formato A4 delle tavole grafiche: L. 2.500;

costo unitario della riproduzione a colori in formato A3 delle tavole grafiche: L. 5.000;

costo per metro lineare delle stampe in bianco e nero di tavole grafiche ottenute mediante l'impiego di plotter H30: L. 3.600 - H60: L. 6.000 - H90: L. 8.400.

Versamento imposta di bollo.

Qualora l'istante richieda che la copia rilasciata sia autenticata dovrà corrispondere all'amministrazione l'importo necessario ad assolvere agli obblighi in tema di imposta di bollo previsti dalla normativa vigente.

Spese di spedizione.

Le spese di spedizione sono quelle determinate dal servizio postale di Stato.

Gli importi dovuti vanno versati dal richiedente sul conto corrente bancario intestato all'Università degli studi del Piemonte Orientale, aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo Imi di Torino - Filiale di Vercelli n. ABI 01025 - CAB 10000 - c/c 305874, indicando la seguente causale: «rimborso spese per accesso ai documenti amministrativi».

ALLEGATO 1

Raccomandata a.r.
o raccomandata a mano o telefax

All'Università degli studi del Piemonte Orientale

Ufficio ....

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Il/la sottoscritto/a ....
nato/a a ...., il ....
residente in ....
via ...., tel. ....
in qualità di (specificare i poteri rappresentativi) ....
.... come da allegato

Chiede

☐ di prendere visione;

☐ prendere in esame, con il rilascio di copia semplice;

☐ di prendere in esame, con il rilascio di copia autenticata,

i sottoindicati documenti amministrativi:

....

....

per le seguenti motivazioni (specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta):

....

....

Chiede altresì che la documentazione richiesta sia spedita a mezzo telefax o a mezzo posta al seguente indirizzo (da compilare solo nel caso di impossibilità di recarsi, anche tramite delegato, presso l'ufficio responsabile dell'accesso) ....
....
previo pagamento della somma, se dovuta, per rimborso spese.

Si allega fotocopia di valido documento di identificazione.

Data, ...

Il richiedente

....

....
Tutela della privacy

————

I dati raccolti saranno utilizzati dall'Università degli studi del Piemonte Orientale, titolare del trattamento, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, sulla tutela della riservatezza.

————

ALLEGATO 2

Prot. n. .... del ....

Raccomandata a.r.
o raccomandata a mano o telefax

Al richiedente

....
....

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Domanda irregolare o incompleta.

L'istanza di accesso da Lei presentata in data .... risulta irregolare e/o incompleta per i seguenti motivi:

....

....

....

Nell'invitarla a regolarizzare la richiesta di cui sopra, si rammenta che il termine entro il quale questa amministrazione dovrà provvedere decorre dalla presentazione della domanda regolare e completa.

Distinti saluti.

Data, ...

Il responsabile
del procedimento

....

ALLEGATO 3

Verbale di accesso

In data .... si è presentato presso questo ufficio il sig. ....
nato a .... il ....
residente in .... via ....
.... documento di identità n. ....
nella qualità di rappresentante (specificare gli eventuali poteri rappresentativi) come da documenti allegati, il quale ha richiesto (nel caso di accesso formale, con istanza scritta allegata al presente verbale) di esercitare il diritto di accesso ai seguenti documenti:

....

....

....

per le seguenti ragioni (indicare l'interesse perseguito con l'istanza di accesso): ....

....

....

....

I predetti documenti sono stati:

- ☐ dati in visione;
- ☐ estratti in copia semplice/autenticata, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo determinato ai sensi del tariffario allegato al regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi adottato da questo Ateneo.

Data, ...

Il richiedente
....

Il responsabile
del procedimento

....

————

ALLEGATO 4

Prot. n. .... del ....

Raccomandata a.r.
o raccomandata a mano o telefax

Al richiedente

....
....

OGGETTO: Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Si dispone l'accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata con nota assunta al prot. n. .... in data ....

Si informa che i documenti possono essere visionati e le copie eventualmente richieste possono essere ritirati da Lei o da altra persona da Lei delegata (*) presso questo Ufficio/Struttura, dal lunedì al venerdì, dalle ore .... alle ore ...., entro sessanta giorni a decorrere dal ricevimento della presente comunicazione.

L'inutile decorso del termine sopraindicato si intenderà come rinuncia alla richiesta stessa.

È consentito prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati con l'espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli in qualsiasi modo ovvero di asportarli dal luogo in cui si trovano.

Ai sensi del tariffario allegato al regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi è dovuta la somma di L. .... a titolo di rimborso spese (si indicano il tipo di spese che l'amministrazione deve sostenere per consentire l'accesso). Tale somma sarà corrisposta mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all'Università degli studi del Piemonte Orientale, aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo Imi di Torino - Filiale di Vercelli n. ABI 01025 - CAB 10000 - c/c 305874, indicando la seguente causale: «rimborso spese per accesso ai documenti amministrativi».

La documentazione richiesta sarà resa disponibile dietro esibizione della ricevuta attestante il versamento della somma dovuta.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione (tel. .... , fax ...., e-mail ....).

Distinti saluti.

Data, ...

Il responsabile
del procedimento

....

(*) L'esame dei documenti ed il ritiro delle eventuali copie richieste, può essere effettuato da persona diversa dall'interessato, munita di delega e di valido documento di riconoscimento.

ALLEGATO 4-*bis*

Prot. n. .... del ....

Raccomandata a.r. o telefax

Al richiedente

....
....

OGGETTO: Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (da inoltrare via posta o telefax).

Si dispone l'accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata con nota assunta al prot. n. .... in data ....

Ai sensi del tariffario allegato al regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi è dovuta la somma di L. .... a titolo di rimborso spese (si indicano il tipo di spese che l'amministrazione deve sostenere per consentire l'accesso). Tale somma sarà corrisposta mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all'Università degli studi del Piemonte Orientale, aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo Imi di Torino - Filiale di Vercelli n. ABI 01025 - CAB 10000 - c/c 305874, indicando la seguente causale: «rimborso spese per accesso ai documenti amministrativi».

La documentazione richiesta sarà inviata all'indirizzo indicato nell'istanza previa acquisizione della ricevuta attestante il versamento della somma dovuta.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione (tel. .... , fax ...., e-mail ....).

Distinti saluti.

Data, ...

Il responsabile
del procedimento

....

ALLEGATO 5

Prot. n. .... del ....

Raccomandata a.r.
o raccomandata a mano o telefax

Al richiedente

....
....

OGGETTO: Accoglimento parziale della richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata con nota assunta al prot. n. .... in data ...., può essere accolta limitatamente ai seguenti documenti: ....

....
in quanto (si indicano le ragioni dell'accoglimento parziale) ....
....

....

I documenti accessibili possono essere visionati e le copie eventualmente richieste possono essere ritirati da Lei o da altra persona da Lei delegata (*) presso questo ufficio/struttura, dal lunedì al venerdì, dalle ore .... alle ore ...., entro sessanta giorni a decorrere dal ricevimento della presente comunicazione.

L'inutile decorso del termine sopraindicato si intenderà come rinuncia alla richiesta stessa.

È consentito prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati con l'espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli in qualsiasi modo ovvero di asportarli dal luogo in cui si trovano.

Ai sensi del tariffario allegato al regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi è dovuta la somma di L. .... a titolo di rimborso spese (si indicano il tipo di spese che l'amministrazione deve sostenere per consentire l'accesso). Tale somma sarà corrisposta mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all'Università degli studi del Piemonte Orientale, aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo Imi di Torino - Filiale di Vercelli n. ABI 01025 - CAB 10000 - c/c 305874, indicando la seguente causale: «rimborso spese per accesso ai documenti amministrativi».

La documentazione richiesta sarà inviata dietro esibizione della ricevuta attestante il versamento della somma dovuta.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione (tel. .... , fax ...., e-mail ....).

Distinti saluti.

Data, ...

Il responsabile
del procedimento

....

(*) L'esame dei documenti ed il ritiro delle eventuali copie richieste, può essere effettuato da persona diversa dall'interessato, munita di delega e di valido documento di riconoscimento.

ALLEGATO 5-*bis*

Prot. n. .... del ....

Raccomandata a.r. o telefax

Al richiedente

....
....

OGGETTO: Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (da inoltrare via posta o telefax).

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata con nota assunta al prot. n. .... in data ...., può essere accolta limitatamente ai seguenti documenti: ....

....
in quanto (si indicano le ragioni dell'accoglimento parziale) ....
....
....
....
....

Ai sensi del tariffario allegato al regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi è dovuta la somma di L. .... a titolo di rimborso spese (si indicano il tipo di spese che l'amministrazione deve sostenere per consentire l'accesso). Tale somma sarà corrisposta mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all'Università degli studi del Piemonte Orientale, aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo Imi di Torino - Filiale di Vercelli n. ABI 01025 - CAB 10000 - c/c 305874, indicando la seguente causale: «rimborso spese per accesso ai documenti amministrativi».

La documentazione richiesta sarà inviata all'indirizzo indicato nell'istanza previa acquisizione della ricevuta attestante il versamento della somma dovuta.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione (tel. .... , fax ...., e-mail ....).

Distinti saluti.

Data, ...

Il responsabile
del procedimento

....

ALLEGATO 6

Prot. n. .... del ....

Raccomandata a.r.
o raccomandata a mano o telefax

Al richiedente

....
....

OGGETTO: Non accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata con nota assunta al prot. n. ...... in data .... non è accolta per i seguenti motivi:
....
....

L'istante ha facoltà di proporre ricorso al T.A.R. Piemonte entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o, in alternativa, può chiedere, entro lo stesso termine, il riesame della presente determinazione al difensore civico competente.

Distinti saluti.

Data, ...

Il responsabile
del procedimento

....

ALLEGATO 7

Prot. n. .... del ....

Raccomandata a.r.
o raccomandata a mano o telefax

Al richiedente

....
....

OGGETTO: Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi.

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata con nota assunta al prot. n. .... in data .... è accolta ed è differita per i seguenti motivi:
....
....

L'Università avrà cura di comunicare il termine a decorrere del quale potrà essere esercitato il diritto di accesso.

L'istante ha facoltà di proporre ricorso al T.A.R. Piemonte entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o, in alternativa, può chiedere, entro lo stesso termine, il riesame della presente determinazione al difensore civico competente.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione (tel. .... , fax ...., e-mail ....).

Distinti saluti.

Data, ...

Il responsabile
del procedimento

....

02A02234

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001), **coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 14** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, *è prorogata* fino al 30 giugno 2002.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, è il seguente:

«1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo art. 80, è differita fino al 31 dicembre 2001.».

— Il testo del comma 20, dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è il seguente:

«20. I commi indicati dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'art. 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.».

Art. 2.

Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo

1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, è prorogato sino al 31 marzo 2002.

1-bis. *Per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2002 lo Stato italiano presta garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, previa corresponsione di un premio, da parte delle imprese di trasporto aereo nazionali di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge e da parte delle imprese di gestione aeroportuale, così determinato:*

a) *gestori di linee aeree:*

1) *in caso di copertura di un massimale da 50 milioni di dollari statunitensi fino a 150 milioni di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio; dal 1º febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;*

2) in caso di copertura di un massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

3) in caso di copertura di un massimale oltre 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato;

b) *gestori di servizi aeroportuali:*

1) in caso di totale assenza di assicurazione commerciale, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

c) *esercenti attività di cargo: la copertura di attività di cargo è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.*

1-ter. *Il premio si applica retroattivamente ai beneficiari della garanzia con decorrenza 27 novembre 2001 in misura pari a quanto stabilito per il mese di gennaio 2002.*

1-quater. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei tra-*

sporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 settembre, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso, nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale.

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo e le imprese di gestione aeroportuale sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di cui al comma 1 e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euro, fino al 31 dicembre 2001.

3. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A02447

Testo del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001), **coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 8), **recante: «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2002 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 marzo 2002. Fino alla stessa data è prorogato il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è prorogato fino al 31 marzo 2002.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, *convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6,* relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» *e al connesso intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force)* è prorogato fino al 31 marzo 2002.

Art. 2.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001. *Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.*

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 3.

Trattamento assicurativo e pensionistico

1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Art. 4.

Personale in stato di prigionia o disperso

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

Art. 5.

Disposizioni varie

1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'articolo 1:

a) non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

Art. 6.

Disposizioni penali

1. Al personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace.

2. Al personale impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, si applica il codice penale militare di guerra, *come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, e dalla legge di conversione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001.*

Art. 7.

Personale civile

1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, *ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6.*

Art. 8.

Disposizioni in materia contabile

1. In relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

2-bis. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri può conferire apposito incarico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania, fatti salvi gli effetti prodotti dalla proroga al 31 ottobre 2001 della nomina del Commissario delegato per l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione per la «Missione Arcobaleno».*

Art. 9.

Prolungamento delle ferme

1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'articolo 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto

legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

Art. 10.

Forze di completamento

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui all'articolo 1, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalità:

a) in accoglimento di motivata domanda;

b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.

Art. 11.

Compagnia di fanteria rumena

1. È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.

Art. 12.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 13.

Norme di salvaguardia del personale

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Art. 14.

Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.

3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo è corrisposto in euro, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2001.

4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.

5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002.

7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.

Art. 14-*bis.*

Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia.

1. La denominazione della missione di monitoraggio della Comunità europea nei territori della ex Jugoslavia ECMM è modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.

2. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2000, n. 147, relativo alla partecipazione italiana alla missione di cui al comma 1, è prorogato fino al 31 marzo 2002.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente *in 251.149.096 euro* si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A02446

Testo del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001), **coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 11), **recante: «Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA,** ***sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni».***

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2002 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE, *DI PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI, DI CONTABILITÀ SPECIALI E DI GENERI DI MONOPOLIO*

Art. 1.

Oli emulsionati

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. *Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale*

soggetto, purché tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. *La disposizione di cui al comma 1*-bis *si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.*

1-quater. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1*-bis.

Art. 2.

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale e imposta di consumo sul gas metano per usi civili.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. *All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «revisione organica del regime tributario del settore».*

Art. 3.

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. *Nella legge 1° novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

«a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio»;

Art. 4.

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica e disposizioni concernenti l'esenzione dell'accisa sul biodiesel.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. *Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo.*

Art. 5.

Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al *testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresì, ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2002, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del *30 settembre 2002*, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina

dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «purché» sono aggiunte le seguenti: «e nei limiti in cui»;

b) le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 per cento».

Art. 5-*bis.*

Disposizioni in materia di pubblicità effettuata con veicoli

1. All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* b)*, è inserita la seguente:*

*«b-*bis*) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

*4-*bis. *L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni»;*

b) al comma 3:

*1) dopo le parole: «derivanti dall'attuazione», sono inserite le seguenti: «dell'art. 13, comma 4-*bis*, e»;*

2) la parola: «introdotto» è sostituita dalla seguente: «introdotti».

Art. 5-*ter.*

Contabilità speciali

1. *Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilità possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agi uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi affidati.*

2. *Il titolare di ciascuna contabilità speciale è individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.*

Art. 5-*quater.*

Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise

1. *All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 15, le parole: «delle benzine» sono sostituite dalle seguenti: «della benzina e del gasolio per autotrazione»;*

b) *al comma 16:*

1) nel primo periodo, le parole: «rivendite di benzine» sono sostituite dalle seguenti: «rivendite di carburanti» e le parole: «pari a lire 800» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro»;

2) nel secondo periodo, le parole: «tale importo» sono sostituite dalle seguenti: «tali importi»; le parole: «è assegnata alla regione la quota» sono sostituite dalle seguenti: «sono assegnate alle regioni le quote»; le parole: «lire 800» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione»; la parola: «diminuita» è sostituita dalla seguente: «diminuite»;

3) nel terzo periodo, dopo le parole: «sulle benzine vendute nell'anno 1995» sono inserite le seguenti: «e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001».

Art. 6.

Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti

1. È soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del *testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,* e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce «IMPOSIZIONI DIVERSE».

2. L'articolo 62 del *testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,* e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 62 *(Imposizione sui bitumi di petrolio) — 1.* I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.».

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2002.

Art. 7.

Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale

1. A decorrere dal 1° ottobre 2002, è istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti *e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica,* nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica:

a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;

b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;

c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

4. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.

5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.

5-bis. *Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono determinati:*

a) *le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;*

b) *la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attività di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili;*

c) *i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;*

d) *i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività, fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione;*

e) *i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1;*

f) *i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di cui alla lettera* e)*;*

g) *le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 7;*

h) *i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantità superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;*

i) *le modalità per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantità superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1;*

l) *le modalità di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari.*

6. In relazione all'esigenza di assicurare competitività *all'attività di trattamento di rigenerazione e produzione di combustibili a specifica* può essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, l'entità della parte del contributo destinata all'attività di riciclaggio.

7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del *testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,* e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entità pari al 30 per cento del contributo dovuto.

9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del *comma 5*-bis), si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro.

10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del *citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.*

11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 7, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «1-*bis)* il combustibile derivato da rifiuti *qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale»;*

b) nell'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera *c).*

Art. 7-*bis.*

Pagamento differito dei generi di Monopolio da parte dei rivenditori

1. Le disposizioni concernenti il pagamento differito dei tabacchi lavorati, introdotte a favore di rivenditori dall'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei depositari autorizzati, titolari dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE, DI GIOCHI E ALTRE MISURE IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO

Art. 8.

Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate.

1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonché della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.

2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni.

3. *Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento.* Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto *dal comma 1 del presente articolo,* fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.

3-bis. *Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Art. 9.

Gioco del lotto

1. Il 31 dicembre 2001, alle ore 18,30, sarà effettuata una estrazione straordinaria in lire del gioco del Lotto, alla quale sarà abbinato il concorso pronostici Enalotto di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni.

2. L'importo della giocata minima del lotto è fissato in 1,00 euro. Gli importi degli incrementi delle giocate saranno pari ad 0,50 euro e la giocata massima non può essere superiore a 200,00 euro.

3. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 0,05 euro o multipli di 0,05 euro.

4. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate dal raccoglitore del gioco del Lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con schede *prepagate* del Lotto telefonico, il cui pagamento può essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria.

5. Per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, gli scontrini vanno presentati presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto, ai fini della prenotazione al Concessionario della relativa vincita. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al Concessionario.

6. Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo della scommessa, non può eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro.

7. *L'importo minimo delle schede prepagate* del Lotto telefonico viene fissato in 10,00 euro, con incrementi *di 5 euro* e non può essere superiore a 500,00 euro.

8. Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2002.

Art. 10.

Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea

1. Il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle lotterie ad estrazione istantanea, indette dal 1° gennaio 2002, è fissato, rispettivamente, in 3,00 euro ed 1,50 euro.

Art. 11.

Scommessa «Formula 101»

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo della giocata minima della scommessa «Formula 101» è determinato in 1,00 euro per due colonne fino ad un'ora prima delle prove ufficiali. La giocata minima dopo tale orario è determinata in 2,00 euro.

Art. 12.

Concorsi pronostici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima è pari a due colonne.

Art. 13.

Scommesse

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'unità minima delle scommesse a totalizzatore è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro. L'unità minima delle scommesse a quota fissa è pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro.

1-bis. *L'unità della scommessa tris e di quelle alla stessa assimilabili è pari a 0,50 euro e la giocata minima è di 1,00 euro.*

1-ter. *Alle minori entrate recate dal comma 1*-bis *valutate in 42,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.*

Art. 14.

Enalotto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro.

2. La posta unitaria di partecipazione al concorso è di 0,408 euro per colonna.

Art. 15.

Eliminazione del limite al Jackpot

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento del con-

corso pronostici Enalotto, emanato con decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, concernente limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria.

Art. 15-*bis*.

Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo

1. *All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 48, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole da: «, contestualmente» fino a: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine»;*

b) *dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La richiesta di proroga, già formulata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato».*

Art. 15-*ter*.

Disposizioni varie in materia di giochi

1. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 15-*quater*.

Campione d'Italia

1. *All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole da: «in lire italiane» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio»;*

b) *al comma 2, le parole: «in lire italiane» sono sostituite dalle seguenti: «in euro».*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA, DI TRASFERIMENTO DI BENI DEMANIALI, DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, DI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI E NORME FINALI

Art. 16.

Disposizioni in materia di rimborsi IVA

1. I contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:

a) se hanno già ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi;

b) se non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di cui alla lettera *a)*, possono richiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata normativa, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite *con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.*

Art. 16-*bis*.

Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali

1. *L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.*

2. *Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001.*

Art. 16-*ter*.

Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie

1. *All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, recante disposizioni sul processo tributario, dopo le parole: «della rendita catastale» sono aggiunte le seguenti: «e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane».*

Art. 16-*quater*.

Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria

1. *Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *nell'articolo 8, comma 1, lettera* c), *concernente l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da: «del Dipartimento delle entrate» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni»;*

b) *nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;*

c) *nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni»;

*2) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:*

*«2-*ter*. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria»;*

d) nell'articolo 22, comma 3, concernente le votazioni per l'elezione del consiglio di presidenza, prima delle parole: «Le schede devono essere preventivamente controfirmate», è inserito il seguente periodo: «Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati»;

e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera m)*, è inserita la seguente:*

«*m*-bis*) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;».*

2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Art. 16-*quinquies*.

Indennità di presidio per il funzionamento del Servizio nazionale della riscossione dei tributi

1. *Per il biennio 2002-2003, la rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del Servizio nazionale della riscossione, disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di riscossione dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002. L'analisi è condotta congiuntamente da funzionari degli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie delle entrate e delle dogane nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni del lavoro di analisi sono presentate al Ministro dell'economia e delle finanze anche per l'adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma.*

2. *In attesa della rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno 2002 è corrisposta, in via provvisoria e quale anticipato importo erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovrà essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni concessione del Servizio, comprese quelle gestite in regime cominissariale, una indennità di presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo degli aggi erogati a carico del bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5 e 6.*

3. *All'onere relativo all'erogazione dell'indennità di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unità previsionali di base potrà essere incrementato in*

misura non superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), *della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

4. *L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta:*

a) *per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni punto percentuale di minore riscossione si procede ad una corrispondente riduzione della percentuale spettante;*

b) *per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennità;*

c) *per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 ed entro il 31 ottobre 2002.*

5. *La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonché quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere* a) *e* b) *del comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico.*

6. *La determinazione della percentuale di riscossione nonché le modalità di erogazione delle percentuali di indennità avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane sulla base dei seguenti criteri:*

a) *la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese o riscosse;*

b) *fissazione della misura dell'indennità per ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;*

c) *erogazione delle percentuali dell'indennità di cui al comma 4, lettere* a) *e* b), *in acconto, in misura non inferiore al 40 per cento dell'intero ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30 giugno 2003.*

7. *All'articolo 77, comma 1, lettere* a), b) *e* d), *della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "31 dicembre 2001" e "1º gennaio 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e "1º gennaio 2003"».*

Art. 16-*sexies.*

Contributo straordinario al CONI

1. *Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nel limite massimo di 103.291.000 euro per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le finalità di utilizzazione del predetto contributo anche nel quadro di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'istituto.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

3. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 17.

Regolazione contabile

1. L'importo corrispondente alle *agevolazioni* di cui agli articoli 3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno 2002, nonché quello relativo all'articolo 16, valutato in 72.304 migliaia di euro per il medesimo anno, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17-*bis.*

Disposizioni per la copertura finanziaria

1. *Agli oneri relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate autoprodotte di cui all'articolo 1 valutati in 100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori di cui all'articolo 7-*bis *valutati in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle disposizioni in materia di pubblicità effettuata con i veicoli di cui all'articolo 5-*bis *valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia di cui all'articolo 15-*quater *valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» - capitolo 3555 - dello stato di previsione del Mistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 17-*ter.*

Contributo a favore dell'Associazione Festival internazionale «Città di Trento»

1. *All'Associazione Festival internazionale film della montagna e dell'esplorazione «Città di Trento», con sede a Trento, è assegnata la somma di 350 mila euro per l'anno 2002, per finanziare le spese connesse e collegate allo svolgimento della 50ª edizione del Festival internazionale della montagna «Città di Trento».*

2. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 mila euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.*

3. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A02448

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 7 febbraio 2002, n. **13128.**

Autorizzazione alla dismissione dei beni mobili dello Stato non più utilizzabili.

Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto del Ministro - Segretariato generale

e, per conoscenza:

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, il Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato è stato soppresso (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001).

Si rende pertanto necessario impartire istruzioni in merito alla procedura in oggetto.

A seguito del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, presso ogni amministrazione sono stati istituiti, per l'acquisto dei beni e servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici, i rispettivi Centri di spesa.

Pertanto i beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche, per i quali non si ravvisi l'opportunità della vendita, sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana o, in caso di mancato ritiro da parte della stessa, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche, su autorizzazione del dirigente responsabile alla tenuta dei beni o del titolare del centro di responsabilità.

Da questi dovrà anche pervenire l'autorizzazione all'eventuale passaggio di carico dei beni inventariati tra consegnatari della stessa o di altre amministrazioni.

Per i beni non più utilizzabili per i quali si ravvisa l'opportunità della vendita, le amministrazioni dovranno fare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, che detta norme per «la semplificazione del procedimento relativo all'alienazione dei beni mobili dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001.

Qualora le procedure sopra descritte siano state infruttuosamente esperite, è consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale o di smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, a seguito del decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale è stato affidato alla società Consip il compito di stipulare convenzioni per l'acquisto di beni e la fornitura dei servizi e secondo quanto previsto dalla nota n. 71599 del 1° agosto 2000 di questo Dipartimento, le amministrazioni potranno valersi del servizio di ritiro gratuito, offerto in convenzione dall'imprese, dei beni dichiarati fuori uso.

Per la richiesta di specifiche consulenze e per chiarimenti sulla normativa, gli uffici potranno rivolgersi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro - Servizio centrale per gli affari generali e per la qualità dei processi e dell'organizzazione, anche telefonicamente ai numeri 06/4457826 - 06/44495340 e 06/44495565.

Roma, 7 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro
DEL BUFALO

02A02230

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 febbraio 2002

Dollaro USA	0,8682
Yen giapponese	116,38
Corona danese	7,4316
Lira Sterlina	0,60920
Corona svedese	9,0649
Franco svizzero	1,4761
Corona islandese	87,54
Corona norvegese	7,7350
Lev bulgaro	1,9485
Lira cipriota	0,57627
Corona ceca	31,775
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,08
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5567
Lira maltese	0,3979
Zloty polacco	3,6365
Leu romeno	28075
Tallero sloveno	223,4252
Corona slovacca	41,882
Lira turca	1209000
Dollaro australiano	1,6891
Dollaro canadese	1,3939
Dollaro di Hong Kong	6,7713
Dollaro neozelandese	2,0770
Dollaro di Singapore	1,5911
Won sudcoreano	1150,37
Rand sudafricano	9,9261

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02593

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miotens»

Estratto decreto A.I.C. n. 810 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano MIOTENS, nelle forme e confezioni:

2 mg/ml soluzione iniettabile - 6 fiale da 2 ml;

0,25% schiuma cutanea - contenitore sotto pressione da 30 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate

Titolare A.I.C.: Dompè S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Campo di Pile s.n.c. - 67100 L'Aquila, codice fiscale n. 01241900669.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 mg/ml soluzione iniettabile - 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034424010 (in base 10), 10UK6B (in base 32);

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Dompè S.p.a. stabilimento sito in L'Aquila (Italia), via Campo di Pile (confezionamento e controlli finali); I.S.F. S.p.a. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, km. 10.400 (preparazione della soluzione e conf. primario).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: tiocolchicoside 4 mg.

0,25% schiuma cutanea - contenitore sotto pressione da 30 ml;

A.I.C. n. 034424022 (in base 10), 10UK6Q (in base 32).

Forma farmaceutica: schiuma cutanea.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Dompè S.p.a. stabilimento sito in L'Aquila (Italia), via Campo di Pile (confezionamento e controlli finali); Zellaerosol Gmbh, stabilimento sito in Zell I.W. (Germania) Wiesenstrasse, 13 (preparazione della soluzione e confez. primario), Aerosol service italiana S.r.l., stabiliemnto sito in Valmadrera (Lecco), via del Maglio, 6 Italia (preparazione della soluzione e confez. primario).

Composizione: 100 ml: principio attivo: tiocolchicoside 0,25 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02290

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iperico Segefarm»

Estratto decreto A.I.C. n. 811 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano IPERICO SEGEFARM, nelle forme e confezioni: 300 mg capsule rigide - 30 capsule;

Titolare A.I.C.: Segefarm S.n.c., di Stefano Mantovani & C., con sede legale e domicilio fiscale in via del Trotone, n. 197 - 00187 Roma, codice fiscale n. 06154931007.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

300 mg capsule rigide - 30 capsule.

A.I.C. n. 034928010 (in base 10), 119XDB (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Cosmo S.p.a. - via Colombo, n. 1 - Lainate (Milano).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: estratto secco di Iperico (*hypericum perforatum l.*) 300 mg (contenuto di ipericine totali, espresse come ipericina: almeno 0,897 mg).

Eccipienti: magnesio stearato, calcio fosfato bibasico, silice colloidale anidra (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Componenti della capsula: gelatina, titanio diossido, blu carminio (E 132) - nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di sindromi depressive di grado lieve-moderato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02291

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxifar»

Estratto decreto A.I.C. n. 812 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano FLUOXIFAR, nelle forme e confezioni:

20 mg/5 ml soluzione per uso orale - flacone da 60 ml;

20 mg compresse solubili - 12 compresse;

20 mg capsule rigide - 12 capsule.

Titolare A.I.C: Max Farma S.r.l., con sede legale in via Conforti n. 42 - Castel San Giorgio (Salerno).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 mg/5 ml soluzione per uso orale - flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 034917017 (in base 10), 119LNT (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni, 240 (produzione completa e controlli).

Composizione: 5 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Fluoxetina cloridrato mg 22,36 equivalente a Fluoxetina mg 20;

eccipienti: acido benzoico, sorbitolo soluzione 70%, glicerina, aroma menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

20 mg compresse solubili - 12 compresse;

A.I.C. n. 034917029 (in base 10) 119LP5 (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: compressa solubile.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni, 240 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Fluoxetina cloridrato mg 22,36 equivalente a Fluoxetina mg 20;

eccipienti: cellulosa microcristallina, saccarina sodica, mannitolo, sorbitolo, aroma di anice, aroma di menta piperita, silicio diossido colloidale, amido di mais, sodio stearil fumarato, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

20 mg capsule rigide - 12 capsule;

A.I.C. n. 034917031 (in base 10) 119LP7 (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» art. 4 decreto legislativo n. 539/1992.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni, 240 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: Fluoxetina cloridrato mg 22,36 equivalente a Fluoxetina mg 20;

eccipienti: amido pregelatinizzato, silice colloidale, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

componenti della capsula; gelatina, biossido di titanio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02289

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tredifort»

Estratto decreto A.I.C. n. 813 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TREDIFORT nelle forme e confezioni: «100.000 u.i. soluzione orale e iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale, «200.000 u.i. soluzione orale e iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale.

Titolare A.I.C.: Societa prodotti antibiotici S.p.a., con sede legale in Milano, via Biella, 8, codice fiscale 00747030153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «100.000 u.i. soluzione orale e iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale.

A.I.C. n. 034840013 (in base 10), 1177GF (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medico» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello 15 (tutte).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: colecalciferolo 100.000 u.i.

eccipiente: olio di mandorle (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «200.000 u.i. soluzione orale e iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale.

A.I.C. n. 034840025 (in base 10), 1177GT (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello 15 (tutte).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: colecalciferolo 200.000 u.i.;

eccipiente: olio di mandorle (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della carenza di vitamina D, specie in pazienti con malattie gastro-intestinali, epatiche e biliari associate a malassorbimento di vitamina D. Rachitismi ed osteomalacia su base metabolica. Ipoparatiroidismo. Osteoporosi post-menopausale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02288

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minervit»

Estratto decreto A.I.C. n. 814 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MINERVIT nelle forme e confezioni: «100.000 u.i. soluzione orale e iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale da 2 ml, «200.000 u.i. soluzione orale e iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco n. 6, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100.000 u.i. soluzione orale e iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale da 2 ml.

A.I.C. n. 034839011 (in base 10) 1176H3 (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello 15 (tutte).

Composizione: una fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3) 100.000 U.I.;

eccipiente: olio di mandorle (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «200.000 u.i. soluzione orale e iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale da 2 ml.

A.I.C. n. 034839023 (in base 10), 1176HH (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello 15 (tutte).

Composizione: una fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: colecalciferolo (Vitamina D3) 200.000 U.I.;

eccipiente: olio di mandorle (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della carenza di vitamina D, specie in pazienti con malattie gastro-intestinali, epatiche e biliari associate a malassorbimento di vitamina D. Rachitismi ed osteomalacia su base metabolica. Ipoparatiroidismo. Osteoporosi post-menopausale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02287

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sereupin»

Estratto decreto NCR n. 815 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SEREUPIN anche nelle forme e confezioni: «2 mg/ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale in Campoverde Aprilia (Latina), via Pontina km 52, codice fiscale 00076670595

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg/ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml - AIC n. 027965021 (in base 10), 0UPFLX (in base 32).

Classe: «a»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma Farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Crawley (UK)

Composizione: un ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: paroxetina cloridrato 2,29 mg (pari a 2 mg di paroxetina).

Eccipienti: acqua depurata, acido citrico anidro, aroma arancia naturale, aroma limone naturale, giallo arancio S (E 110), glicerina, glicole propilenico, metil p-idrossibenzoato, miscela cellulosa microcristallina e sodio carbossimetilcellulosa al 15% (Avicel CL-611), polacrilin potassico, propil p-idrossibenzoato, saccarina sodica, silicone, sodio citrato biidrato, sorbitolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Sereupin» è indicato nel trattamento della depressione di tutti i tipi, compresa la depressione accompagnata da ansietà e nella prevenzione delle recidive e delle ricadute della depressione.

«Sereupin» è indicato nel trattamento del disturbo ossessivo compulsivo e nella prevenzione delle sue recidive.

«Sereupin» è indicato nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia e nella prevenzione delle sue recidive.

L'aggiunta di paroxetina alla terapia cognitiva di tipo comportamentale si è dimostrata significativamente più efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico rispetto alla terapia cognitiva comportamentale da sola.

Sereupin è indicato nel trattamento del disturbo d'ansia sociale/fobia sociale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02286

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene»

Estratto decreto n. 817 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico TAMOXIFENE, nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo Dè Bacchettoni, 1/a, c.a.p. 51100, Italia, codice fiscale 01056750472.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - AIC n. 035058015/G (in base 10), 11FWBZ (in base 32).

Forma Farmaceutica: compressa rivestita con film.

Classe: «A».

Prezzo: Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Italia, Stradone Farnese, 118 - Piacenza (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa film rivestita:

principio attivo: tamoxifene citrato 15,2 mg;

eccipienti: lattosio 117 mg, amido di mais 41,1 mg, gelatina 1,1 mg, croscaramellosio sodico 3,6 mg, magnesio stearato 2 mg: idrossipropil-metilcellulosa 2,7 mg, polietilenglicole (macrogol) 300 0,55 mg; titanio biossido 0,8 mg;

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035058027/G (in base 10) 11FWCC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinata ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Italia, Stradone Farnese, 118 - Piacenza (produzione, confezionamento e controllo)

Composizione: 1 compressa film rivestita:

principio attivo: tamoxifene citrato 30,4 mg;

eccipienti: lattosio 234 mg; amido di mais 82,2 mg; gelatina 2,2 mg; croscaramellosio sodico 7,2 mg; magnesio stearato 4 mg; idrossipropil-metilcellulosa 5,4 mg; polietilenglicole (macrogol) 300 1,1 mg; titanio biossido 1,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Tamoxifene» è indicato per il trattamento del carcinoma mammario. Pazienti con una recente prova negativa per l'espressione dei ricettori per gli estrogeni hanno minore probabilità di rispondere al farmaco.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02285

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini congelati contro la malattia di Marek».

Estratto decreto n. 15 del 15 gennaio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato DILUENTE PER VACCINI CONGELATI CONTRO LA MALATTIA DI MAREK.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Bianchi 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103275018.

Composizione: ogni flacone di diluente da 200 ml contiene: triptosio 2 g, glucosio 200 mg, rosso fenolo 2 mg, soluzione tampone fosfato pH 7,4 q.b. a 200 ml.

Indicazioni: ricostituzione dei vaccini congelati contro la malattia di Marek per le specie per le quali il vaccino viene utilizzato.

Validità: 36 mesi.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02260

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Gumboro PBG98».

Estratto decreto R n. 16 del 16 gennaio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS GUMBORO PBG98 (spray e iniettabile) vaccino vivo contro la malattia di Gumboro.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

iniettabile:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101872036;

flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 101872024;

scatola da 10×1000 dosi - A.I.C. n. 101872099;

spray:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101872063;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101872051;

scatola da 10×1000 dosi - A.I.C. n. 101872087.

Composizione:

iniettabile: ogni dose di vaccino contiene almeno di 10^4TC1D_{50} del virus vivo della malattia di Gumboro, ceppo PBG98. Vaccino preparato con uova S.P.F.;

spray: ogni dose di vaccino contiene almeno di 10^5TCID_{50} del virus vivo della malattia di Gumboro, ceppo PBG98. Vaccino preparato con uova S.P.F.

La composizione dello stabilizzante per ml (prima della liofilizzazione) è la seguente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione dei polli contro la malattia di Gumboro.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi. Dopo la ricostituzione 2 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A02261

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ol-Vac»

Estratto decreto R n. 17 del 16 gennaio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario OL-VAC vaccino inattivato contro la pseudopeste aviare.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., via Emilia n. 285, Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Maclodio (Brescia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101769014;

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101769026.

Composizione: una dose di vaccino contiene:

principio attivo: virus inattivato della pseudopeste aviare, titolo non inferiore a $100DP_{50}$/dose;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollo.

Indicazioni terapeutiche: profilassi immunitaria contro la pseudopeste, delle galline riproduttrici ed ovaiole.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A02262

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Virbagen Omega»

Estratto del provvedimento n. 18 del 18 gennaio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario VIRBAGEN OMEGA:

Concentrazione farmaceutica da 5 MU - EU/2/01/030/001;

Concentrazione farmaceutica da 10 MU - EU/2/01/030/002,

autorizzata con procedura centralizzata europea con decisione n. C (2001) 3448 del 6 novembre 2001.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., con sede legale in Carros (Francia), 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D.

Oggetto del provvedimento: attribuzione numeri identificativi nazionali e precisazione del regime di dispensazione in Italia.

I numeri di identificazione nazionale al prodotto indicato in oggetto sono i seguenti:

5 MU per cani - A.I.C. n. 103513014;

10 MU per cani - A.I.C. n. 103513026.

Il regime di dispensazione in Italia è il seguente: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02259

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eurican Herpes 205»

Estratto del provvedimento n. 19 del 18 gennaio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario EURICAN HERPES 205 - antigeni dell'herpesvirus del cane (ceppo F205) polvere e solvente per emulsione iniettabile - uso sottocutaneo:

flacone vetro 1 dose liofilizzato e flacone vetro 1 ml solvente - 2×10 flaconi, EU/2/0l/029/001;

flacone vetro 1 dose liofilizzato e flacone vetro 1 ml solvente - 2×50 flaconi, EU/2/01/029/002,

autorizzata con procedura centralizzata europea con decisione n. C (2001) 786 del 26 marzo 2001.

Titolare A.I.C.: Merial - Lione (Francia).

Oggetto del provvedimento: attribuzione numeri identificativi nazionali e precisazione del regime di dispensazione in Italia.

I numeri di identificazione nazionale del prodotto indicato in oggetto sono i seguenti:

flacone vetro 1 dose liofilizzato e flacone vetro 1 ml solvente - 2×10 flaconi, EU/2/01/029/001;

flacone vetro 1 dose liofilizzato e flacone vetro 1 ml solvente - 2×50 flaconi, EU/2/01/029/002.

Il regime di dispensazione in Italia è il seguente: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02258

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2002, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2001	Gennaio	113,9	3,1	5,3
	Febbraio	114,3	3,0	5,4
	Marzo	114,4	2,8	5,3
	Aprile	114,8	3,1	5,3
	Maggio	115,1	3,0	5,4
	Giugno	115,3	2,9	5,6
	Luglio	115,3	2,7	5,4
	Agosto	115,3	2,7	5,4
	Settembre	115,4	2,6	5,2
	Ottobre	115,7	2,6	5,3
	Novembre	115,9	2,3	5,1
	Dicembre	116,0	2,3	5,1
	Media	*115,1*		
2002	Gennaio	116,5	2,3	5,4

02A2300

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651049/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 7 *

€ 0,77
L. 1.491